

269.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		trolo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224)	15590
Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303);		PRESIDENTE	15590, 15606, 15608
BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38);		ARMATO	15610
DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111);		CARUSO	15610
GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società, al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475);		DEL PENNINO	15611
ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, con-		DI NARDO	15610
		GALLONI, <i>Relatore</i>	15590, 15611
		GUI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	15599, 15606
		ROBERTI	15607
		VETERE	15609
		Proposte di legge (<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	15589
		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	15611
		Consigli regionali (<i>Trasmissione di documenti</i>)	15590
		Sostituzione di commissari	15590
		Ordine del giorno della seduta di domani	15611

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

MORO DINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FONTANA ed altri: « Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (2889) (con parere della II, della IV, dell'VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

REALE GIUSEPPE: Istituzione a Reggio Calabria di una sezione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro » (3038) (con parere della I Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BUBBICO e DE MEO: « Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 » (3052) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

MANCA: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214, recante provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (3031) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

PAVONE ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia » (3037) (con parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

MAGLIANO e POLI: « Modifica del testo unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per quanto concerne la scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali » (2916) (con parere della II e della IX Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

QUARANTA: « Integrazione della legge 20 febbraio 1968, n. 100, concernente l'indennità di rischio per i medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (3050) (con parere della V e della XIV Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

CATTANEI: « Estensione al personale medico degli Istituti provinciali di assistenza all'infanzia (IPAI) delle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 431 » (3047) (con parere della I, della II e della V Commissione);

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia):

SPAGNOLI ed altri: « Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura » (3024).

Sostituzione di commissari.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani il deputato Gargano in sostituzione del deputato Lobianco, chiamato a far parte del Governo.

Comunico di aver altresì chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sul CNEN, prevista dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, il deputato Bucciarelli Ducci in sostituzione del deputato Medi.

Trasmissione di documenti dai consigli regionali.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di giugno sono stati trasmessi ordini del giorno, provvedimenti, risoluzioni e mozioni dei consigli regionali della Toscana, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio rapporti con i consigli e le giunte regionali.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) e delle concorrenti proposte di legge Barca ed altri (38), di Nardo (111), Gunnella ed altri (1475) e Almirante ed altri (2224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici e delle concorrenti proposte di legge Barca ed altri, di Nardo, Gunnella ed altri e Almirante ed altri.

Ricordo che nella seduta di mercoledì 3 luglio è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Galloni.

GALLONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sento innanzitutto il dovere di esprimere il mio sincero e non formale ringraziamento ai colleghi di ogni parte politica i quali, interve-

nendo nel dibattito, hanno voluto dare un prezioso contributo ed hanno, per molti aspetti, integrato la mia relazione rafforzandola nelle motivazioni e nelle illustrazioni del testo che è stato proposto all'attenzione di questa Assemblea, mentre per altri aspetti hanno sollevato dubbi, formulato critiche, richiesto chiarimenti.

E, in realtà, quello che stiamo discutendo, un provvedimento tanto significativo e complesso, e contiene tanti e tali elementi di novità, da rappresentare sotto più di un profilo, un segno anche di contraddizione. E quindi naturale che accanto ai consensi al testo siano state sollevate critiche, siano stati richiesti chiarimenti, siano stati espressi dei dubbi.

Se è ben vero, come ci ha ricordato nel suo bell'intervento il collega Ballardini, che questa legge non è, in realtà, un rimedio rivoluzionario - (e possiamo concordare con lui) - essa rappresenta tuttavia, certamente, il primo tentativo compiuto dal legislatore italiano di dare un indirizzo unitario e organico a un settore amministrativo che, da un lato interessa 200 mila dipendenti, suddivisi in alcune migliaia di enti, e quindi interessa un numero di dipendenti di poco superiore alla decima parte dei dipendenti dello Stato, e dall'altro gestisce un bilancio complessivamente uguale e forse superiore a quello dello Stato, come ha ricordato nel suo intervento il collega Vetere. Una disciplina unitaria ed organica, che consenta di accrescere la produttività di questo settore, incide - ai fini della maggiore razionalità della spesa pubblica e del contenimento degli sprechi - in misura non minore e forse maggiore di quanto non possa incidere una generale riforma delle strutture amministrative dello Stato. Da qui discendono l'importanza e il significato della legge. Basti pensare che da questo settore dipende tutta la organizzazione dell'assistenza sanitaria mutualistica del paese, dipende il sistema pensionistico privato (quello dell'INPS), dipendono i settori dell'assistenza generica nei vari campi della vita del nostro Stato. Inoltre da tale settore dipende l'assistenza socio-economica dell'agricoltura, al Mezzogiorno, al commercio estero, dipendono le strutture pubbliche della ricerca scientifica, dipendono le attività di promozione, a cura dello Stato, di tutte le attività culturali, artistiche, di tempo libero e sportive del nostro paese. Ecco quindi la dimensione del problema e dei problemi che dobbiamo affrontare.

Già di per sé, il fatto che con un personale, che è circa un decimo di quello dello Stato, si gestisca un volume di spesa uguale o supe-

riore a quello dello Stato, dovrebbe far riflettere sulla fondatezza di quei luoghi comuni, che hanno facile presa nell'opinione pubblica e che hanno trovato anche nel dibattito di questa Camera echi evidenti negli interventi di alcuni colleghi. Non posso condividere — lo dico subito — le opinioni che sono state espresse dalle diverse parti politiche circa un giudizio sommario e non sufficientemente documentato, di chi parla, forse con troppa disinvoltura, del settore del parastato come del vertice della cattiva amministrazione, del clientelismo, dell'improduttività del sistema. Certo, fenomeni di disfunzione, di improduttività, esistono, ma non credo che si possa dire che tutto il parastato si trovi in queste condizioni.

Credo di dover difendere — come ha fatto bene nel suo intervento l'onorevole Ianniello — soprattutto il personale del parastato, che molte volte è vittima inconsapevole di stati organizzativi non adeguati alla situazione ed il cui rendimento può in realtà essere accresciuto da una migliore organizzazione e funzionalità dell'intero sistema.

Certo, il sistema, nel suo complesso, del parastato doveva e deve essere riformato. Quella presentata oggi in Parlamento è una legge generale di riforma di struttura. Essa riguarda i principi della organizzazione amministrativa degli enti e i rapporti di pubblico impiego degli enti con il personale. Tuttavia bisogna aggiungere che questa riforma, per quanto ampia, per quanto di principio, non esaurisce la riforma di settore, ma forse ne è una premessa indispensabile.

Mi sembra ingiusta la critica rivolta dall'onorevole de Vidovich, il quale ha definito questa legge uno stralcio di miniriforma. Noi intendiamo dare una configurazione precisa agli enti pubblici, secondo una tipologia giuridica unitaria e un trattamento unitario del personale. È da questa riforma del pubblico impiego che dipende la possibilità di portare avanti, in modo deciso e preciso, una politica di riforma nei settori dell'assistenza, della sanità e in tutti gli altri cui è particolarmente oggi interessato il Parlamento italiano. Questa riforma di principi del rapporto d'impiego, degli enti pubblici non economici, è la premessa necessaria per conferire al personale anche quell'utile ed indispensabile mobilità. Su questo punto il collega onorevole Vetere ha molto insistito, ed ha chiesto al relatore precisazioni sulla mobilità del personale. Questo concetto è espresso in modo specifico ed approfondito nel testo di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'attenzione della Ca-

mera. Per mobilità del personale intendiamo un sistema in cui il personale non è necessariamente bloccato dentro il singolo ente. Nel testo unificato, noi prevediamo la possibilità di spostamento del personale da un ente ad un altro della stessa categoria o anche fuori della stessa categoria. In questo senso cercheremo di mettere ordine in relazione a quel fenomeno purtroppo tanto frequente nel campo della pubblica amministrazione: mi riferisco al fatto che vi sono molti settori operativi con personale esuberante, ed altri settori che, per cattiva organizzazione, rivelano carenza di personale.

Prima di procedere a nuove assunzioni, si deve collocare il personale esuberante degli enti che hanno una funzione ridotta trasferendolo in quelli che si trovano maggiormente oberati di lavoro. La mobilità del personale comporta tuttavia anche un grosso impegno: lo spostamento del personale da un ente all'altro, da un settore operativo ad un altro, richiede molte volte un notevole sacrificio da parte della pubblica amministrazione, nel senso che occorre una riqualificazione del personale, segnatamente di quello più giovane ed attivo: ma è uno sforzo che anche nel settore del parastato — e non solo in esso — deve essere compiuto con la massima sollecitudine.

Questo provvedimento di legge non può sostituirsi alla legge di riforma: sono infatti in corso progetti di riforma dell'intero settore della sanità, come di quello dell'assistenza; progetti di riforma della ricerca scientifica collegati con la riforma universitaria; vi è il problema del passaggio delle funzioni dal settore degli enti pubblici vigilati dallo Stato agli enti pubblici che devono dipendere dalle regioni, in ordine a materie di specifica competenza regionale. Tutti questi aspetti che ho citato, evidentemente, non possono essere recepiti in maniera soddisfacente nell'ambito di questo provvedimento di legge.

Non possiamo infatti fare, della legge del parastato, la legge di tutte le riforme, perché in tal caso correremmo il rischio di realizzare malamente tutte le riforme, ovvero di non realizzarne alcuna. Dobbiamo invece fare del presente provvedimento di legge uno strumento idoneo ad agevolare il processo riformatore degli altri settori.

Il valore e la forza di questo provvedimento, consiste quindi nell'essere un progetto di legge di principi e di sistemazione organica degli enti pubblici non economici. Da un lato, gli enti che hanno competenza nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione dovranno essere trasferiti alla competenza re-

gionale: dovranno passare alla competenza regionale con appositi provvedimenti, con leggi-quadro che puntualizzino la situazione di questi enti e stabiliscano i modi e le forme del passaggio alle regioni stesse. Vi sono alcuni enti, di cui si è parlato nel dibattito, che tipicamente operano in materia di competenza regionale; mi riferisco agli enti di sviluppo in agricoltura: dall'ente Tre Venezie sul quale ha parlato diffusamente il collega Ballardini e degli altri enti di sviluppo. È in corso presso l'apposita Commissione agricoltura della Camera, già da alcuni mesi, il dibattito sulla legge-quadro degli enti di sviluppo. Noi pensiamo, il relatore pensa, che si debba accelerare questo iter legislativo; noi abbiamo bisogno urgente di una legge-quadro per gli enti di sviluppo. Però fino a quando la legge-quadro sugli enti di sviluppo non sarà diventata norma esecutiva, è chiaro che gli enti di sviluppo rimangono e non possono non rimanere enti del parastato. Ma l'averli inclusi ancora tra gli enti del parastato non significa e non può significare che si vuole rinviare questa riforma urgente che adegua la nostra legislazione al dettato dell'articolo 117 della nostra Costituzione.

D'altra parte la legge prevede un intervento per la soppressione degli enti superflui; enti che dovranno essere eliminati o dovranno essere fusi con altri enti. Eppure non è questa legge che può provvedere nel dettaglio alla soppressione o alla fusione. La legge prevede una delega al Governo il quale, nel termine previsto di tre anni, dovrà decidere la sorte di tutti gli enti pubblici, delle migliaia di enti pubblici che esistono. Siamo ricorsi a questa delega perché ci siamo resi conto che non era possibile, in sede di dibattito parlamentare, l'esame analitico della funzione specifica di ogni ente o la possibilità di provvedere per ogni singolo ente alla sistemazione del personale, o alla destinazione del patrimonio.

Infine, vi è un problema che deriva dagli enti che dovranno essere diversamente organizzati, e sono gli enti più direttamente interessati dall'azione di riforma; per esempio gli enti in materia previdenziale. Noi sappiamo benissimo che una legge di riforma sanitaria dovrà organizzare e strutturare diversamente gli enti mutualistici, così come sappiamo benissimo che, sempre in ottemperanza dell'articolo 117 della Costituzione gli enti assistenziali dovranno cessare di essere sottoposti alla vigilanza dello Stato e dovranno passare alle competenze delle regioni. Anche qui la esigenza e l'urgenza di una legge-quadro dell'assistenza, su cui apposite Com-

missioni o Comitati ristretti della Camera stanno già lavorando, si palesano quanto mai urgenti e in questa sede non possiamo che sottolineare ancora una volta la necessità che si proceda il più rapidamente possibile. Ma non è questa legge che insieme può risolvere, in relazione a ciascun ente, il passaggio alla regione, la sua soppressione o la sua fusione o la sua diversa strutturazione. Questa legge vuole fissare e fissa — lo ripeto — solo i principi fondamentali a cui si deve adeguare l'ordinamento del parastato. Questa legge assume quindi funzione di legge-cornice con la quale si regolano unitariamente nei principi fondamentali gli enti che dovranno passare alle competenze delle regioni; ma demanda ad appositi provvedimenti e leggi cornici o leggi-quadro l'assunzione di questi provvedimenti. L'attuale legge indica i criteri per la soppressione o fusione di enti inutili, ma demanda con apposita delega al Governo il compito di individuare in concreto questi enti per valutare se siano o meno necessari. La legge offre infine un meccanismo agile e snello che consente la fusione o la ristrutturazione di enti pubblici, ma demanda ad apposite leggi di riforma la loro apposita realizzazione ed attuazione.

Molte critiche alla relazione e al testo del provvedimento non hanno forse tenuto conto di questo, e pretendono delle anticipazioni di giudizio sulla soppressione degli enti o sulle regionalizzazioni o sulle riforme. Queste anticipazioni, a mio avviso, ove fossero accolte, snaturerebbero il provvedimento. Il collega Caruso ha detto che, proprio per questo, la relazione manca di una sua sufficiente analisi politica. Io credo che l'analisi politica risieda già nella legge, ne sia la premessa indispensabile. La legge nasce da una scelta politica che insieme, in Commissione affari costituzionali, abbiamo fatto. Ma guai se nella formulazione di una legge di ordinamento e di struttura come l'attuale contaminassimo questa esigenza fondamentale di metodo che ci siamo posti confondendola con provvedimenti che sarebbero necessariamente episodici e frammentari in relazione a singoli settori riformatori.

Così per quanto riguarda il problema, direi più scottante, che è quello della soppressione degli enti inutili. Abbiamo individuato il meccanismo di questa soppressione, meccanismo che il collega Ballardini ha definito ingegnoso, pur concordando sostanzialmente sulle sue conclusioni. Noi abbiamo modificato il metodo di soppressione degli enti inutili previsto dalle leggi precedenti. In esse, infatti,

si dava delega al Governo per sopprimere gli enti inutili. Noi abbiamo rovesciato il sistema; abbiamo detto che il Governo ha una delega per riconoscere gli enti che hanno una loro utilità, anzi che sono necessari ai fini dello sviluppo sociale, economico e culturale del paese. Tutti gli enti che non saranno riconosciuti, entro un triennio, come aventi una funzione necessaria, utile per l'economia del paese e per il suo sviluppo o per la sua cultura risulteranno automaticamente soppressi. L'atto di liquidazione di questi enti non sarà più un atto amministrativo discrezionale, ma sarà un atto dovuto, e pertanto i decreti di liquidazione, per cui rinviemo agli appositi strumenti già esistenti presso il Ministero del tesoro, dovranno tener conto, nell'indicazione specifica, della sorte del personale e soprattutto della sistemazione del patrimonio degli enti. Tali atti, comunque, seguiranno necessariamente alla scadenza del triennio.

Il collega Bozzi, nel suo intervento brillante come sempre, riecheggiando anche tesi che erano state avanzate da altri colleghi in sede di Commissione, si è posto la domanda se fosse preferibile, accanto ad un elenco degli enti che vanno a formare la famosa tabella sulla quale mi soffermerò tra poco, indicare anche un elenco degli enti da sopprimere. Credo che il Parlamento, la Commissione in primo luogo e l'Assemblea in secondo luogo, sarebbero andati al di là delle loro possibilità concrete se avessero dovuto prendere in esame le migliaia di enti pubblici oggi esistenti ed esprimere, in relazione a ciascuno di essi, un giudizio ponderato e definito sulla loro utilità e necessità. Per la stessa ragione, non è possibile individuare in modo analitico, in questo provvedimento, gli enti da regionalizzare e quelli da riformare.

Gli enti di sviluppo interregionale dovranno essere disciplinati, come già ho accennato prima, da una apposita legge-quadro cornice, così come gli enti assistenziali che dovranno essere disciplinati nella stessa maniera. È stato sollevato da molti colleghi il problema del servizio dei contributi agricoli unificati per il quale esiste già un accordo di maggioranza per la sua fusione con l'INPS; è bene che questo accordo di maggioranza vada avanti secondo le regole con gli atti normativi legislativi o amministrativi che costituiscono la conseguenza di questi accordi.

Quello che voglio qui rilevare è che l'inclusione nella tabella allegata alla legge non significa e non può significare che gli enti che vi sono indicati debbano comunque rimanere in vita: questo lo dice in modo esplicito

anche l'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge. Non è pregiudicata la soppressione o la fusione anche di enti inclusi nella tabella in conseguenza di leggi di riforma.

La tabella significa solo che gli enti in essa inclusi non possono essere sciolti o fusi se non con apposito provvedimento legislativo. In questo senso, direi, il sistema che viene adottato dal testo unificato e l'inclusione di alcuni di questi enti, che pure sono contestati, nella tabella allegata, finisce per limitare la stessa delega al Governo. Che cosa sarebbe successo diversamente? Gli enti di sviluppo e quelli assistenziali non possono essere regionalizzati con una normativa di regionalizzazione che avvenga nell'ambito della delega; occorrono, invece, leggi-quadro degli enti che debbono essere portate alla competenza e all'esame di questo Parlamento. Ecco perché io credo che il mantenersi fedeli ai principi a cui si è ispirata la maggioranza della Commissione non comporti una riduzione dei poteri del Parlamento, ma anzi porti ad un ampliamento degli stessi richiedendo alle forze politiche un maggiore intervento con provvedimenti legislativi specifici di settore.

Dalla discussione e da un primo esame degli emendamenti, mi pare che si sia attribuita alla tabella un'importanza ed un significato che la stessa tabella non ha. Essere inclusi nella tabella allegata alla legge non significa per gli enti la salvezza, così come rimanere fuori da essa non porta, in definitiva, nessun pregiudizio né per gli enti stessi né per il personale dipendente da questi enti. La normativa che poi esamineremo in dettaglio, in sede di illustrazione dei singoli articoli, specialmente per quanto riguarda gli articoli 2, 3 e 6, precisa che anche per gli enti che non sono inclusi nella tabella allegata alla legge, il personale non ha nulla da temere perché in ogni caso esso, per effetto anche di eventuali soppressioni, o fusioni o ristrutturazioni, dovrà pur sempre, in base a quel principio della mobilità di cui ha parlato il collega Vetere, essere riutilizzato in altri enti simili della stessa categoria e, ove ciò non fosse possibile, in altri enti del parastato o addirittura all'interno della pubblica amministrazione.

Vi è un emendamento a questo riguardo molto importante che la Commissione bilancio e programmazione, sia pure in modo non tassativo, aveva proposto alla nostra Commissione e che noi, come comitato dei nove, mi pare all'unanimità abbiamo deciso di non

poter accogliere: mi riferisco all'emendamento con cui si tendeva ad escludere la possibilità che il personale degli enti che siano soppressi, fusi o ristrutturati possa eventualmente passare alle dipendenze dello Stato. Riteniamo che questa possibilità non possa, per principio, essere esclusa. Certo, occorreranno altri provvedimenti integrativi per poter far passare personale del parastato esuberante all'interno dell'amministrazione dello Stato, ma non possiamo in linea di principio escludere che, avendo lo Stato bisogno in alcuni suoi settori operativi di nuovo personale, non possa raccogliere questo personale dagli enti del parastato, purché vi siano le qualifiche e le attitudini professionali adeguate.

Sono annunciati nuovi decreti governativi che prevedono, tra l'altro, l'assunzione di 12 mila unità nel settore finanziario. Perché escludere che una parte di queste unità possa essere recuperata dagli enti pubblici, ovvero in quei settori amministrativi degli enti pubblici dove si possono trovare — e certamente si trovano — persone adeguate ed esperte, forse più adeguate ed esperte di quanto non siano i nuovi assunti per chiamata diretta o anche, eventualmente, per pubblico concorso?

Ecco perché riteniamo che, all'interno del sistema di questo provvedimento, portando avanti questa linea, che è la linea della mobilità del personale, si possano trovare dei principi che consentono l'utilizzazione del personale anche degli enti che dovessero domani essere soppressi. Comunque, l'esclusione dalla tabella non significa assolutamente, in linea di principio, la morte degli enti, perché abbiamo dato al Governo una delega affinché provveda, nei tempi previsti, a riconsiderare uno per uno gli enti che debbono essere soppressi e ad integrare la tabella medesima.

La tabella allegata rappresenta, quindi, solo un primo elenco, una prima, provvisoria indicazione di quella che, al termine del triennio, sarà una vera e propria anagrafe degli enti pubblici. A questo proposito, mi rivolgo al collega Trantino, che ha parlato di anagrafe degli enti pubblici (al riguardo, c'era una proposta di legge di parte missina). Ebbene, noi realizziamo l'anagrafe degli enti pubblici non economici, in base a questa legge, proprio al termine del triennio. Infatti, quando avremo integrato la tabella allegata alla legge con gli enti che il Governo — dopo un apposito esame, assistito da una Commissione parlamentare — avrà potuto individuare, oltre a quelli già individuati in sede di Commissione, in quel momento avremo rea-

lizzato l'anagrafe degli enti pubblici non economici e avremo aperto la strada alla soppressione di tutti gli altri enti, considerati non utili o non necessari ai fini dello sviluppo sociale, economico e culturale del paese.

Nel frattempo, gli enti possono continuare la loro vita in modo del tutto regolare. Un solo provvedimento, abbiamo preso, di garanzia e, direi, di salvaguardia, e cioè che prima della valutazione che il Governo vorrà fare degli enti pubblici che sono inclusi, o che potranno essere inclusi, nella tabella, non si provveda a nuove assunzioni né con l'ampliamento degli organici del personale, né con nuove assunzioni di personale avventizio. Non mi sembra che questo rappresenti un grosso pregiudizio per gli enti considerati. Infatti, evidentemente, se vi sono enti non inclusi nella tabella, che siano reputati necessari per lo sviluppo sociale, economico e culturale del paese, questi enti potranno essere inclusi molto prima del triennio e, a mio giudizio, se essi venissero inclusi prima ancora della prima contrattazione collettiva, anche il personale di questi enti nessun pregiudizio potrebbe ricevere dalla mancata inclusione nella tabella contenuta nella prima formulazione della legge.

Alcuni emendamenti parlano in via cautelativa di un blocco generale delle assunzioni. Questi provvedimenti mi possono trovare concorde, alla condizione però che il Governo si impegni a provvedere il più presto possibile alla integrazione della tabella, allo scopo di togliere da una situazione di provvisorietà gli enti non inclusi o anche quelli inclusi nella tabella. Il criterio giusto da seguire, a mio avviso, è che non si proceda a nuove assunzioni anche da parte degli enti che vengono inclusi nella tabella se prima non si sia assorbito, non si sia utilizzato nella maniera più opportuna tutto il personale degli enti che andranno ad essere soppressi o ridimensionati.

Il criterio con cui abbiamo operato, quindi, onorevoli colleghi, è un criterio di massima rigidità e di massima circospezione rispetto alle questioni dell'aumento delle spese e alla necessità ed alla esigenza di dare un quadro il più possibile unitario e organico delle funzioni di questi enti, senza che possano rappresentare un ulteriore aggravio di spesa per lo Stato.

Vi è un altro emendamento che mi trova, come relatore, particolarmente consenziente: ed è l'emendamento che, innovando in modo ancora profondo, però entro i limiti dello spirito fondamentale di questa legge, stabilisce

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

che per il futuro nessun ente pubblico non economico possa essere costituito se non con provvedimento legislativo. E questo per evitare la proliferazione degli enti e stabilire che la costituzione dei nuovi enti di cui si avvertirà l'esigenza deve aver luogo passando attraverso un esame e un vaglio preciso del Parlamento.

Venendo ora a trattare le questioni di carattere generale che sono state proposte nel corso del dibattito in questa Assemblea, mi voglio soffermare in primo luogo su una obiezione che è venuta soprattutto da parte del gruppo del MSI-destra nazionale, ma che è echeggiata anche in altri interventi in seno alla Commissione. Si è chiesto, cioè, se sia giusto portare avanti una legge sugli enti pubblici non economici senza dare una precisa definizione giuridica dell'ente parastatale. Io ritengo che non sia compito del legislatore definire le categorie giuridiche, ma che questo sia invece compito fondamentale dell'interprete. È nostro compito, invece, di legislatori individuare con chiarezza, questo sì, l'ambito di applicazione della legge, in modo che non rimangano incertezze nella sua possibilità di applicazione e di operatività.

Mi pare che nel suo intervento l'onorevole Bozzi abbia concordato con questa impostazione e che abbia accettato quella che è la filosofia che emerge dall'impostazione di questa legge, soprattutto nel primo articolo, che tenta una definizione dell'ente pubblico non economico non attraverso una formula ma per via di esclusione, individuando cioè quali enti pubblici esulino dalla categoria in questione.

Qualche dubbio sulla esattezza di queste definizioni in negativo è venuto al collega Gasco, al quale vorrei rispondere che, per quanto riguarda gli enti morali (egli ha posto infatti il problema se gli enti morali debbano o no essere inclusi nella categoria degli enti pubblici non economici), mi pare evidente che essi sono esclusi proprio perché non sono enti di diritto pubblico; sono, questi, enti a cui si dà un riconoscimento di diritto privato. L'unica categoria di enti morali per i quali poteva esistere qualche dubbio è la categoria degli enti di assistenza e beneficenza, che invece sono stati esclusi in maniera esplicita dalla formulazione della legge. Anche per quanto riguarda gli enti provinciali del turismo ed i consorzi di bonifica, mi pare evidente, sulla base di una interpretazione che nasce dal contesto del nostro ordinamento, che riferendoci ai decreti delegati che hanno trasferito le fun-

zioni dallo Stato alle regioni, gli enti provinciali del turismo ed i consorzi di bonifica rientrano fra gli enti oggi sottoposti alla tutela ed alla vigilanza delle regioni, e pertanto non sono direttamente compresi nella normativa di questa legge; ma vi sono indirettamente compresi, ai sensi dell'articolo 32, in quanto enti regionali per i quali valgono i principi generali della legge attualmente in discussione. Così per quanto riguarda le comunità montane; mi pare non vi possa essere dubbio sul fatto che le comunità montane sono comprese, insieme con gli enti locali ed i loro consorzi, negli enti che vengono esplicitamente esclusi dall'applicazione di questa legge. Qualche dubbio maggiore potrebbe esistere per gli enti portuali, i quali sono stati esclusi dalle tabelle perché ritenuti come loro natura giuridica enti compresi nella categoria degli enti pubblici economici. Devo prendere atto con soddisfazione del fatto che nell'ampia discussione che è stata fatta in questa Camera, con interventi anche pregevoli di colleghi competenti, non siano state sollevate in modo diretto questioni di costituzionalità in relazione alla presente legge; anche se i temi sui quali i problemi di costituzionalità si potevano porre non mancavano, e non sono mancati, in relazione soprattutto ad uno degli aspetti che, per concorde valutazione, è stato considerato come quello più innovatore di questa legge. Intendo riferirmi al principio della cosiddetta contrattazione collettiva, e dei rapporti tra contrattazione collettiva e articolo 39 della Costituzione. La legge è stata formulata in modo che la fonte normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici rimanga pur sempre un regolamento della pubblica amministrazione; e l'accordo sindacale, anzi l'ipotesi di accordo sindacale — così come si esprime il testo della legge — è soltanto un momento del procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. L'articolo 39, in questa impostazione, non viene quindi in discussione; e non sembra necessario pertanto — come ha sostenuto il collega di Nardo — che una normativa di questo tipo debba essere necessariamente preceduta da una normativa di applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. A parte il fatto (e qui esprimo evidentemente opinioni del tutto personali) che l'articolo 39 della Costituzione non impone una attività legislativa di applicazione dell'articolo stesso. L'articolo 39 della nostra Costituzione prevede infatti due tipi di organizzazioni sindacali: un tipo di organizzazione

sindacale libera, com'è quella attualmente vigente nel nostro paese, ed un tipo di organizzazione sindacale i cui contratti collettivi diventano efficaci *erga omnes*, a condizione che le organizzazioni sindacali vengano registrate e che il contratto collettivo sia formulato da parte di una rappresentanza unitaria comprensiva degli esponenti delle diverse organizzazioni sindacali in numero proporzionale a quello dei rispettivi iscritti. La scelta finora compiuta dal nostro ordinamento è per la prima soluzione, quella di organizzazioni sindacali libere, con la conseguenza che gli accordi sindacali non sono di per sé normativi *erga omnes*. Non siamo quindi in fase di carenza costituzionale se non diamo applicazione alla seconda parte dell'articolo 39, purché non pretendiamo di far discendere dalle contrattazioni collettive un'efficacia *erga omnes* nei confronti degli appartenenti all'intera categoria. L'accordo sindacale di cui parla il provvedimento è, quindi, una fase di un procedimento amministrativo, ma la fonte normativa rimane sempre l'atto della pubblica amministrazione, anzi il decreto del Presidente della Repubblica che raccoglie una deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione o di rigetto. Nel primo caso la normativa del rapporto di lavoro diventa efficace *erga omnes* attraverso un decreto del Presidente della Repubblica.

Qualche difficoltà discende dal meccanismo di formazione dell'accordo. L'accordo sindacale, o meglio l'ipotesi di accordo sindacale (il quale, ripeto, è un momento dell'*iter* procedimentale che poi conduce all'emanazione di un regolamento), nasce fra due parti: da un lato la delegazione degli enti, dall'altro le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La delegazione degli enti è una parte, e su questo non vi sono dubbi; qualche dubbio è stato invece sollevato dall'onorevole Bozzi e da altri colleghi di parte misina, che sono intervenuti nel dibattito, circa la configurazione dell'altra parte della trattativa sindacale, e cioè delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Noi abbiamo ritenuto di adottare la formula, che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea come la più valida, per dare certezza ad una forma di contrattazione sindacale, anche sulla scia di numerosi precedenti legislativi che danno veste e figura di parte alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel fare ciò siamo stati mossi dall'esigenza politica — e può far piacere all'onorevole Caruso che sia stato introdotto l'elemento della motivazione politica in que-

ste scelte di tipo normativo — di evitare la frammentazione e i contratti aziendali e, quindi, quella che sarebbe stata inevitabilmente una spinta di carattere corporativo che si sarebbe avuta nella contrattazione sindacale se ogni ente pubblico avesse potuto esprimere il proprio sindacato aziendale. Noi non potremmo arrivare a determinare un rapporto di lavoro che sia unitario per tutti i dipendenti degli enti pubblici non economici se non adottassimo la formula delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

D'altro canto, tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle che non possono essere definite maggiormente rappresentative, hanno una voce in capitolo in questo procedimento, perché è previsto espressamente che prima che il Governo prenda in esame l'ipotesi di accordo sindacale, qualunque organizzazione sindacale, anche aziendale, possa far pervenire al Governo le sue osservazioni, delle quali il Governo tiene conto nell'accettare o nel respingere l'accordo sindacale stesso.

Abbiamo quindi temperato anche quelle che potevano essere ritenute giuste esigenze di sindacati particolari aziendali, purché si innestino in un quadro generale della visione sindacale e del rapporto normativo.

Vi è poi la implicazione di una terza parte in queste trattative sindacali. Tra gli enti e il personale si inserisce un terzo soggetto: lo Stato. Questo problema è stato lungamente dibattuto in Commissione. È certo (come dice l'onorevole Del Pennino e come avevo rilevato io stesso già inizialmente nella prima esposizione in sede di Commissione) che gli enti pubblici non economici si trovano in una situazione diversa da quella in cui si trovano gli enti pubblici economici, e soprattutto le imprese private, nelle trattative sindacali; perché, mentre negli enti economici c'è sempre un limite alla spesa — che è determinata dalla legge di mercato — negli enti pubblici non economici non c'è un riferimento alle leggi di mercato e quindi l'unico riferimento possibile è al bilancio. Se il bilancio è deficitario, e quindi deve essere integrato dallo Stato in modo diretto o in modo indiretto, è chiaro che si profila un interesse dello Stato rispetto a questi accordi sindacali. Ecco perché lo Stato — e per esso il Governo — interviene durante le fasi anche preliminari degli accordi sindacali attraverso suoi osservatori. Che poi questi osservatori debbano essere necessariamente il Governo nella sua espressione costituzionale — cioè i ministri — o possano anche essere funzionari dello Stato, questo è

un problema che potremmo esaminare in sede di emendamenti. Però è certo che vi è — e non può disconoscersi — un interesse dello Stato a essere presente e a seguire il corso di queste trattative nella misura in cui esse, rispetto ad enti che non hanno bilanci in attivo, o che hanno bilanci puramente di erogazione (cioè senza delle partite attive vere e proprie di entrata), interessano direttamente il sistema economico nel suo complesso. È vero che il Governo ha in ogni caso l'ultima parola in sede di Consiglio dei ministri, però è altrettanto vero che un intervento del Governo, in sede di individuazione dei problemi, può essere utile durante la fase preliminare o procedimentale degli accordi sindacali.

Io non credo che nel meccanismo che abbiamo individuato in questa legge vi sia il rischio di una prevalenza della parte sindacale rispetto alla parte degli enti e agli interessi dello Stato. E non mi sembra nemmeno esatto che in questa trattativa sindacale, per quanto riguarda il « tetto » insormontabile del trattamento economico, non vi siano limiti precisi. Il limite è fissato dall'articolo 19 nel trattamento del direttore generale degli enti, che viene equiparato, a seconda dell'importanza degli enti stessi, al trattamento dei dirigenti generali *B* o *C* oppure dei dirigenti superiori delle amministrazioni dello Stato. Il trattamento dei dipendenti degli enti pubblici non economici deve di conseguenza essere inquadrato e inserito entro limiti massimi che non superino in nessun caso il massimo livello retributivo che viene praticato nell'ambito dell'amministrazione diretta dello Stato.

Non credo nemmeno che sia esatta l'obiezione che, pur con molto acume, è stata mossa dal collega onorevole Bozzi, circa la possibilità che nel congegno che è stato configurato dalla legge vi sia una duplicità di interventi da parte del Governo e da parte del Presidente della Repubblica. Quello che deve rimanere certo è che il decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutiva la regolamentazione del rapporto di impiego con il personale degli enti pubblici economici è un decreto che viene emanato sulla base di una decisione del Consiglio dei ministri e non è, quindi, un atto autonomo rispetto alla deliberazione del Consiglio dei ministri. Non vi è perciò il rischio che il Presidente della Repubblica si assuma una sua responsabilità personale, il che sarebbe costituzionalmente inammissibile in questa materia.

Comunque, ripeto, se vi sono da apportare emendamenti relativamente alla formulazione

letterale della norma, per rendere ancora più evidente e intelligibile questo concetto, il relatore non ha, da parte sua, alcuna difficoltà.

La discussione si è poi orientata in modo ampio sugli altri punti fondamentali del provvedimento: ordinamento del personale e controllo degli enti.

Certo, dal punto di vista del rapporto di pubblico impiego possiamo dire che le innovazioni più importanti e più significative sono contenute nella parte relativa all'ordinamento del personale; non solo perché viene introdotto un principio molto importante, anche per lo sviluppo tecnologico del nostro paese, cioè quello della eliminazione della distinzione tra operai, operatori tecnici e impiegati, ma anche e soprattutto perché viene concepito in modo del tutto diverso il sistema dei ruoli e il sistema delle qualifiche. Direi, anzi, che arriviamo a una concezione nuova rispetto a quella tradizionale delle « carriere » dei pubblici dipendenti.

L'espressione « carriera » è anzi stata completamente soppressa nella formulazione di questa legge. Si parla di « ruoli » e di « qualifiche ». Si fa, cioè, riferimento fondamentalmente al rapporto tra la qualifica e la funzione, tra il ruolo e la funzione. Ringrazio l'onorevole Ciampaglia che ha difeso questa linea e questa concezione, anche se devo dire che in questo provvedimento non arriviamo al concetto della qualifica unica; parliamo invece, prevalentemente ed essenzialmente, di qualifica funzionale.

Il tentativo, ripeto, è quello di fare corrispondere a ogni qualifica una sua funzione; ed è nell'ambito della stessa qualifica che la progressione economica avviene automaticamente. Ma non per questo vengono eliminate le differenze funzionali; anzi, vengono ancor più valorizzate. Non per questo io credo si possa dire che vengono eliminati gli incentivi — questo è il grande problema di fondo — a produrre, a lavorare da parte dei dipendenti. L'incentivazione è vista solamente in modo diverso da come si vedeva e si concepiva nel passato. Nel passato l'incentivazione era in relazione a una progressione di carriera, dipendeva cioè per ogni singolo impiegato dalle valutazioni del consiglio d'amministrazione in sede di promozione e quindi in pratica dal giudizio insindacabile del superiore diretto.

Questo concetto viene completamente superato, e credo che sia un grande fatto di libertà; non dubito, infatti, che alle origini del nostro sistema pubblico amministrativo la incentivazione tradizionale avesse i suoi pregi, ma devo considerare e constatare che nella

prassi applicativa, soprattutto degli ultimi decenni, questo sistema ha dato luogo spesse volte ad abusi e a perdite di libertà e di autonomia dei dipendenti. Il dipendente ha diritto ad essere valutato per la funzione che esplica e che sa esplicare.

Le incentivazioni si configurano ora in modo diverso: si configurano in relazione al mutamento di mansioni e di funzioni, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione che devono essere, questi sì, incentivati all'interno degli enti. È certo che questa profonda riforma potrà essere operativa solo nella misura in cui vi sarà la piena collaborazione dei consigli di amministrazione dei diversi enti pubblici; i quali si devono rendere conto che le qualificazioni funzionali devono essere sollecitate attraverso corsi e concorsi interni. Infatti, il provvedimento in esame prevede che il 20 per cento dei posti messi a concorso per ogni qualifica funzionale sia riservato ai dipendenti dalle qualifiche funzionali inferiori. Si prevedono anticipazioni di classi di stipendio per coloro che seguono in modo proficuo corsi di perfezionamento e di qualificazione. Bisogna cioè creare all'interno degli enti un diverso modo di concepire l'emulazione, la produttività, la volontà di fare « carriera », non come si intendeva tradizionalmente, ma come deve essere intesa in un ente pienamente funzionante e produttivamente diretto allo sviluppo delle sue capacità operative.

Non credo di poter condividere alcuni emendamenti preannunciati dall'onorevole Del Pennino nella discussione sulle linee generali, anche perché la nuova impostazione dell'onorevole Del Pennino, aumentando il numero delle qualifiche, non risolve fundamentalmente i problemi che in sede di Commissione, nel proporre questo nuovo testo unificato, volevamo risolvere.

Un'altra importante innovazione riguarda l'estensione dello statuto dei lavoratori ai dipendenti degli enti di diritto pubblico. Anche questa era una lacuna del vecchio sistema normativo, che noi abbiamo cercato di colmare; forse con qualche modificazione che potremo apportare con adeguati emendamenti sarà possibile rendere questo aspetto ancora più significativo.

Sulla materia del controllo degli enti, abbiamo cercato di predisporre una normativa unitaria: abbiamo potuto vedere dalle brevi indagini conoscitive svolte dalla Commissione che esistono ancora nel nostro paese enti pubblici non economici dispensati da ogni

obbligo formale di pubblicità del bilancio, che, almeno riteniamo, saranno comunque tenuti a compilare. Alcuni enti mancano di bilanci preventivi e di conti consuntivi; noi stabiliamo invece norme e criteri uniformi per la preparazione dei bilanci di previsione, che sono in definitiva i programmi annuali degli enti. Nel bilancio di previsione noi vediamo incluso anche l'organico dell'ente, perché anche il problema dell'organico va visto in maniera duttile e flessibile negli enti pubblici. Gli organici devono essere considerati in relazione alle funzioni che effettivamente l'ente conta di esplicare nel corso dell'anno finanziario. Molti enti erano sottratti al controllo della Corte dei conti e anche tale lacuna viene eliminata. Certo, per rendere gli enti pubblici più agili rispetto all'amministrazione dello Stato, i controlli, che pure devono esistere ed essere rigorosi, devono essere di tipo successivo. Questo mette gli enti in condizione di poter affrontare con sufficiente rapidità i loro compiti. Il controllo dei ministeri vigilanti deve essere esercitato entro limiti di tempo preventivamente stabiliti, dopo i quali vale il principio del silenzio, che sta per l'approvazione. Dovrà comunque trattarsi di un controllo che non può essere superato quando riguardi gli aspetti della legittimità e l'entità degli organici degli enti stessi.

Abbiamo poi esaminato il problema, delicatissimo, dei rapporti tra gli enti ed il Parlamento. Sappiamo di trovarci di fronte ad un complesso di enti — lo abbiamo ripetuto più volte — il cui bilancio complessivo supera quello dello Stato; eppure, a parte le relazioni della Corte dei conti, nessun controllo era possibile o funzionalmente esercitabile da parte del Parlamento. Il disegno di legge in esame prevede invece che ogni Ministero vigilante abbia l'obbligo di presentare annualmente una relazione sul funzionamento, sulle entrate e spese degli enti, allegando i bilanci di previsione degli enti stessi, nonché quelli consuntivi degli esercizi precedenti. In tal modo, su questi documenti si potranno svolgere approfondite discussioni parlamentari. Abbiamo anche previsto una certa uniformità di indirizzo per quanto riguarda le nomine, escludendo che magistratura o Corte dei conti possano essere presenti all'interno dei consigli di amministrazione; abbiamo altresì previsto che per i consiglieri di amministrazione o per i presidenti nominati dal Governo, l'incarico non possa essere rinnovato più di una volta, per un periodo quadriennale. Su questo aspetto, l'onorevole Ballardini aveva sollevato qualche dubbio, che il relatore si per-

mette di non condividere. Certo, vi possono essere ottimi presidenti di enti, i quali possono benissimo essere utilizzati in altri enti, ed infatti il discorso dell'onorevole Ballardini è reversibile. Quando un presidente di ente ha svolto per 8 o 10 anni la sua attività con piena soddisfazione in un ente, ha già espresso quanto di meglio poteva esprimere: se in questo periodo ha dimostrato capacità, può essere destinato ad un ente superiore; in caso contrario, è chiaro che verrà collocato sul « binario morto ». Si tratta di una norma non dico moralizzatrice, ma utile per una appropriata, opportuna utilizzazione di tutti coloro che rivelino capacità adeguate alla funzione che esercitano.

Tra gli emendamenti presentati, alcuni riguardano il controllo del Parlamento sulla nomina dei presidenti: anche questo è un aspetto delicatissimo, perché è evidente che il Parlamento, a mio avviso, non può sostituirsi alle responsabilità proprie dell'esecutivo. Non avrei nulla in contrario se, così come in Parlamento vengono presentati i conti consuntivi delle attività degli enti, fossero annunciate, per lo svolgimento di una adeguata discussione, le nomine che il Governo opera, assumendosene *in toto* le responsabilità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei molte cose da aggiungere, in ciò stimolato dagli interventi che si sono susseguiti nell'ampia e brillante discussione. Me ne astengo, e concludo con un veramente fervido e sentito ringraziamento nei confronti di tutti i colleghi della Commissione che hanno collaborato con me: potremmo anzi dire che sono stato io ad aver collaborato con loro. Insieme abbiamo portato avanti questo provvedimento di legge, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione, fra Parlamento e Governo. Si è detto, nel corso del dibattito, che è stato compiuto un esperimento di tipo nuovo, a proposito di questo rapporto tra una Commissione parlamentare ed il Governo, come bene ha ricordato l'onorevole Ballardini. Abbiamo ritenuto di non conferire deleghe al Governo, salvo quell'unico caso (concernente la soppressione degli enti) in cui abbiamo ritenuto necessario farlo. Per quanto riguarda l'ordinamento delle carriere e del personale, abbiamo preferito lavorare insieme con il Governo: quest'ultimo ha messo a nostra disposizione la sua esperienza e la sua competenza tecnica; noi abbiamo apportato le nostre valutazioni politiche. Abbiamo formulato un testo che non sarà perfetto, come nulla è perfetto a questo mondo, ma che certamente realizza un intento profondamente innovatore, almeno su quat-

tro punti fondamentali: soppressione degli enti inutili, nuovo ordinamento del personale, contrattazione aziendale e controllo degli enti. Desidero quindi ringraziare il Governo per l'assistenza che ha dato alla Commissione e desidero di nuovo ringraziare i membri di quest'ultima perché il risultato di questa opera è un risultato non individuale ma collegiale, di cui i meriti ed i demeriti tutti insieme ci dobbiamo attribuire davanti a questa Assemblea. Grazie. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro senza portafoglio onorevole Gui.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto della discussione non credo proprio di poter sottrarre all'Assemblea tutto il tempo che sarebbe necessario per una particolareggiata esposizione del contenuto del disegno di legge in esame e soprattutto delle discussioni, degli incontri e spesso anche degli scontri attraverso i quali si è pervenuti, per i diversi punti che lo qualificano, alle soluzioni che, con il testo unificato approvato dalla I Commissione permanente, vengono proposte, nonché per una dettagliata replica delle osservazioni sollevate durante il vasto dibattito.

Per altro dovrei in buona parte ripetere la perspicua, completa, veramente ottima relazione dell'onorevole Galloni, che ringrazio anche per la replica così efficace; come ringrazio pure tutti gli oratori intervenuti nella discussione.

Mi sia consentito tuttavia di ricordare che pochi provvedimenti hanno avuto un *iter* così elaborato, così sofferto, come questo del riassetto del parastato.

La sua impostazione risale al 1968, quando con decreto dei ministri per il lavoro e per il tesoro, in quel tempo gli onorevoli Bosco e Colombo, in data 31 maggio 1968 appunto, venne istituita una apposita commissione per la regolamentazione dei diritti sindacali e per il riordinamento funzionale delle carriere del personale degli enti di previdenza ed assistenza sociale e di altri enti pubblici.

Da allora tutti i Governi che si sono succeduti, ed in particolare i titolari dei dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, hanno sempre considerato il problema di estrema importanza, contribuendo con impegno e con apporti personali a quel dialogo sia fra gli stessi dicasteri sia con le organizzazioni sindacali, che

avrebbe dovuto condurre, così come ha condotto, all'approfondimento delle varie questioni e all'avvicinamento dei rispettivi punti di vista.

Chi vi parla è stato incaricato dell'ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione quando il lungo dialogo volgeva per buona parte alla conclusione, anche per merito del sottosegretario che vi si è così a lungo e con tanto successo dedicato, l'onorevole Nucci.

Al disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo e alle varie proposte parlamentari avanzate in materia da diverse parti politiche, l'apposito Comitato ristretto, nominato dalla I Commissione permanente della Camera, aveva sostituito un proprio testo unificato. Il mio predecessore, senatore Gava, con una serie di fattivi incontri con le organizzazioni sindacali del parastato e con le relative confederazioni generali concordò a sua volta un testo nel quale, mentre veniva accolto dal predetto quanto di nuovo, di funzionale, di organico era in esso contenuto, si confermavano quei principi, quei criteri che l'esperienza passata e recente recepitava per materia analoga, consigliava di mantenere sia per assicurare un'oculata ed efficace amministrazione, sia per salvaguardare in ogni caso il bilancio dello Stato.

Per parte mia l'intervento si è tradotto nella collaborazione con la I Commissione per la responsabile e libera traduzione in norme dell'accordo precedentemente raggiunto. Il lavoro è proceduto in buona armonia e con la massima efficacia, così che da allora in breve tempo si è potuto concordare il testo che ora viene sottoposto, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione finale.

Mi associo pertanto alla valutazione positiva, che l'onorevole Galloni espone nella sua relazione, dell'opera svolta in Commissione, sia per l'iniziativa della maggioranza sia per il proficuo dialogo con le opposizioni.

Certo, tale testo si discosta molto da quello presentato originariamente. Né ciò deve meravigliare, poiché il disegno di legge governativo venne presentato in un periodo in cui si era in attesa di un governo con maggioranza organica, a seguito delle elezioni del 7 maggio 1972 e, più che offrire soluzioni, costituiva una impostazione di problemi la cui soluzione si intendeva affidare innanzitutto al Parlamento.

Il testo unificato che qui stiamo esaminando non opera invece rinvii, ma prospetta soluzioni. È rimasta, come è stato osservato, una sola delega al Governo — e di ciò il Governo non si rammarica affatto — che è appar-

sa inevitabile e riguarda l'individuazione degli enti pubblici da confermare in vita dopo quelli che lo stesso disegno di legge conserva; ma di ciò dirò più dettagliatamente in seguito.

In una visione generale, il testo unificato può essere considerato costituito da tre parti: la prima, riguardante gli enti nel loro aspetto esterno, nella loro esistenza; la seconda, interessante la disciplina del rapporto di impiego del dipendente personale, con riferimento al trattamento giuridico ed a quello economico sia di attività sia di quiescenza; la terza, concernente la gestione economica e finanziaria degli enti e relativi controlli e vigilanza sia da parte dell'amministrazione statale sia da parte dello stesso Parlamento.

Non mi dilungherò nell'esame dettagliato di tutte le norme proposte per le tre parti sopraindicate; mi limiterò invece ai punti salienti, soprattutto allo scopo di precisare di volta in volta il punto di vista del Governo che, come ho già anticipato, è senz'altro positivo nei riguardi del provvedimento nel suo complesso.

Il provvedimento intende dunque mettere innanzitutto ordine nell'amministrazione indiretta dello Stato, ovviando alla proliferazione degli enti pubblici, senza dubbio eccessiva. Facendo esperienza degli scarsi risultati ottenuti con il sistema di liquidazione degli enti superflui previsto dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, lo capovolge: non più ricerca, ente per ente, di quelli da sopprimere, ma tutti soppressi *ope legis*, salvo quelli indicati dalla stessa legge e gli altri che il Governo individuerà entro tre anni con gli specifici provvedimenti delegati, di cui innanzi ho fatto cenno. L'emanazione di tali decreti è sottoposta a sua volta ad opportune garanzie amministrative e parlamentari.

Questo procedimento riguarda, però, gli enti pubblici istituiti per legge o che, sorti originariamente per iniziativa di particolari gruppi e sotto diverse configurazioni giuridiche, siano stati oggetto di un intervento del legislatore con il quale abbia provveduto all'attuale loro ordinamento, quali enti dotati di personalità giuridica pubblica. Per quelli, invece, sorti su iniziativa di parte — e che tali sono rimasti anche se dall'intervenuta giurisprudenza sono stati configurati come enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico — non sono sembrati possibili così drastici provvedimenti, anche in considerazione del fatto che gli originali interessi possono tuttora essere perseguiti, purché ciò avvenga con gli esclusivi mezzi delle categorie interessate. Si

è previsto perciò, in questi casi, non la soppressione di tali enti, ma il divieto di qualsiasi contribuzione ai loro bilanci a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nonché la revoca di qualsiasi loro facoltà impositiva.

Da parte del Governo si ritiene che il sistema di cui sopra sia adeguato agli scopi che si intendono raggiungere. Occorre infatti energeticamente procedere in questo campo per dare chiarezza ed ordine alla materia, sfrondare dai doppioni e dagli enti privati ormai di funzioni utili, trasferire alle regioni quanto ad esse costituzionalmente compete, risparmiare personale eventualmente inoperoso e scarsamente utilizzato, trasferendolo a compiti più produttivi, rimuovere incrostazioni clientelari ove esistano e conseguire tutti i vantaggi possibili per l'erario e l'amministrazione dello Stato.

Con queste precise dichiarazioni non intendo peraltro minimamente associarmi a certe montature imbastite anche qui dentro a proposito degli enti e del parastato. Abbiamo sentito nella discussione affermazioni addirittura allucinanti, grottesche, particolarmente da parte di oratori del MSI-destra nazionale; abbiamo sentito affermare che questi enti « ingoiano » 18.000 miliardi, per cui basterebbe abolirli per recuperare al reddito nazionale questi 18 mila miliardi, che andrebbero inutilmente dispersi. Credo inutile ricordare che questi enti sono stati istituiti per assolvere a funzioni utili ed indispensabili alla comunità nazionale e che essi, nella stragrande maggioranza, continuano ad assolverle. Basterebbe ricordare quanto ha detto poco fa il relatore per quanto riguarda la previdenza, la sanità e tutti gli altri interessi collettivi a cui solo questi enti provvedono. Né intendo minimamente associarmi a svalutazioni nei confronti dell'operato del personale; ringrazio anzi in particolare l'onorevole Ianniello per l'efficace difesa dei suoi meriti.

Nella discussione, poi, a proposito degli enti, del cosiddetto loro parassitismo e delle clientele, sono stati avanzati giudizi pesanti anche nei confronti dei partiti politici ed in particolare della democrazia cristiana. Non è compito mio, da questo banco, di difendere la democrazia cristiana, il che sarebbe possibilissimo; ma probabilmente bene avrebbe fatto qualche oratore, dai banchi del Parlamento, ad intervenire su questo punto. Non è, obiettivamente, compito mio il farlo.

MARCHIO. I presidenti degli enti sono indifendibili !

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Io difendo l'amministrazione dello Stato per la parte in cui merita essere difesa, ed è una grandissima parte.

MARCHIO. Ma non i presidenti degli enti ed i consigli di amministrazione.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. I presidenti fanno parte della amministrazione. Per quanto riguarda il trattamento del personale mi sembra che i punti caratterizzanti la nuova normativa proposta siano i seguenti: uniformità di trattamento fra tutti i dipendenti del parastato, chiarezza e onnicomprensività del trattamento economico, esatta determinazione dell'indennità di anzianità ed impostazione del problema dell'uniformità del trattamento pensionistico (la cui disciplina, peraltro, è stata rinviata ad altro provvedimento di legge). Inoltre, determinazione della qualifica funzionale (non già della qualifica unica come da più parti si chiedeva), del trattamento economico di attività previe ipotesi di accordi sindacali, per le quali è previsto un particolare procedimento con la partecipazione del Governo e libero recepimento in appositi decreti del Presidente della Repubblica, aventi validità *erga omnes*.

Anche a questo proposito il Governo esprime il convincimento che, nel predisporre la normativa proposta per i vari punti sopra accennati, sia stato fatto un lavoro buono e sotto certi aspetti originale, e ciò anche in relazione alle questioni delicate di natura giuridico-costituzionale, che potevano chiamare in causa in qualche modo l'articolo 39 della Costituzione. E su questi punti non ripeto quanto egregiamente ha detto il relatore.

Voglio invece riconoscere che nella lunga attesa di questi anni per l'elaborazione di questo provvedimento vi è stato un atteggiamento di particolare senso di responsabilità da parte delle organizzazioni sindacali del personale interessato. Esse hanno resistito a impazienze e a tentativi di intemperanza; hanno cercato di contenere le tentazioni corporative ed hanno atteso con fiducia l'opera della Commissione. Sono lieto che questa speranza e questa fiducia, responsabilmente coltivate, possano essere in questo momento finalmente soddisfatte.

Certo, qualche soluzione è la risultante di un compromesso. Il Governo, comunque, manifesta la fiducia che il senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali e dei delegati alle trattative per parte degli enti e, ove fosse necessario, i previsti propri inter-

venti manterranno il sistema entro gli auspicati limiti di funzionalità e di giustizia retributiva, evitando quelle autentiche degenerazioni che, in qualche caso, si sono verificate.

Sarebbe forse non inutile riprendere qui — se ne avessimo il tempo — la polemica portata avanti da parte degli operatori dei settori primario e secondario contro l'eccessiva parte del reddito nazionale che essi ritengono vada al terziario, e contro il quale si appuntano, in più, critiche di scarsa produttività o addirittura di parassitismo.

Queste affermazioni polemiche per la parte di non vero — che è grande — o di eccessivo che hanno possono essere confutate dagli operatori del settore terziario — e quindi anche degli enti pubblici — più efficacemente con i fatti, che con le parole: lavorando con impegno e senso del dovere, dimostrando la loro utilità reale e non creando, infine, sperequazioni retributive con gli altri lavoratori, in particolare dell'agricoltura e dell'industria.

Quanto ai controlli, si propongono nuove norme che, senza compromettere l'efficacia, possono assicurare snellezza e tempestività alla gestione degli enti controllati.

Per la determinazione degli organici si opera un indispensabile collegamento fra il numero dei posti e l'ordinamento degli uffici, momento quest'ultimo sul quale viene posto un particolare accento con l'intervento, nell'approvazione delle delibere, del ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Gli organici, in sostanza, mi pare giusto rilevarlo, non saranno più determinati, sperabilmente, com'è spesso avvenuto, in base all'entità della spesa sopportabile o in funzione di particolari esigenze del personale, bensì in armonia con i principi di una sana amministrazione, di cui costituisce elemento qualificante l'ordinamento degli uffici.

Per le delibere che riguardano il personale, viene generalizzato il sistema, già in vigore presso qualche ente, di considerarle esecutive ove non siano state avanzate eccezioni da parte dei Ministeri vigilanti, entro un termine perentorio. E ciò ad evitare che l'esecutività dei provvedimenti possa essere ritardata dal semplice silenzio dell'amministrazione vigilante.

Al fine, poi, di evitare che mediante l'uso di espressioni generiche si possano muovere osservazioni di merito sotto forma di rilievi di legittimità, per i quali ultimi viene sancito l'obbligo dell'ente di uniformarsi, si pre-

scrive che per i rilievi di legittimità siano sempre espressamente indicati la norma di legge ed il principio generale di diritto violati.

Viene, infine, prevista l'emanazione, su proposta del ministro del tesoro, di norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, nonché di amministrazione e contabilità, cui tutti gli enti pubblici dovranno attenersi. Tutte le norme proposte in materia di controllo sulle delibere e sui bilanci degli enti incontrano la piena approvazione del Governo.

A questo punto dovrei aggiungere talune considerazioni per quanto riguarda la tabella degli enti annessa al testo in esame, che ha formato oggetto di molte contestazioni o, comunque, osservazioni durante la discussione. Mi sembra però opportuno premettere alcuni dati circa la reale consistenza degli enti che ci interessano e circa l'esito della legge del 1956, n. 1404, sulla liquidazione degli enti superflui. Domande in proposito mi sono state rivolte anche da numerosi colleghi durante la discussione.

La ricognizione più completa e recente degli enti pubblici esistenti è quella condotta, come si sa, sotto la guida di eminenti studiosi, dal Centro italiano di ricerche ed informazioni sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di Milano.

Secondo tale ricerca il numero dei pubblici organismi esistenti in Italia nel 1970 era di 59.477. Ai fini che ci interessano, da tale numero vanno però sottratti, in quanto non riguardano il presente disegno di legge, 12.928 enti territoriali (regioni, province, comuni e loro consorzi), 17.639 enti comunali di assistenza ed altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 14.038 patronati e casse scolastiche 8.676 casse mutue locali dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, che devono intendersi compresi nelle rispettive federazioni nazionali di cui si occupa la tabella; 1.313 ordini e collegi professionali e 94 camere di commercio. Rimangono 4.789 enti dai quali vanno ancora detratti, per disposizione di questa legge, gli istituti ed enti di istruzione, università eccetera, gli enti ospedalieri e i consorzi anti-tubercolari, computati, nella ricerca da cui si è partiti, rispettivamente in numero di 2.275, 1.250 e 93, nonché gli istituti bancari e casse di risparmio in numero di 110. Vanno ancora detratti, sempre dal numero in cui furono computati nella ricerca suddetta, gli enti trasferiti alle regioni, fra i quali bisogna

ricordare 93 enti provinciali per il turismo, 37 aziende di cura, soggiorno e turismo e i 98 istituti per le case popolari.

Quindi, gli enti interessati da questa legge non superano le 833 unità, nelle quali sono ancora compresi gli enti economici di natura non bancaria, che sono a loro volta esclusi dal primo articolo di questa stessa legge.

Il numero dei dipendenti degli enti suindicati, che interessano dunque l'ambito della legge, è valutabile intorno alle 250 mila unità: quello degli enti compresi nella tabella emendata dalla Commissione, intorno alle 200 mila unità.

Quanto ai risultati finora ottenuti in applicazione della legge sulla soppressione degli enti superflui — argomento sul quale sono stato pure interrogato nel corso della discussione — devo dire che essi non possono considerarsi brillanti. Convengo con i giudizi dati durante la discussione. Gli enti pubblici soppressi a tutt'oggi sono stati 63, per 17 dei quali sono tuttora in corso i relativi procedimenti di liquidazione. Per completezza devo anche ricordare che lo speciale ufficio di liquidazione all'uopo istituito presso la ragioneria generale dello Stato ha nel medesimo tempo provveduto alla liquidazione di 20 società a partecipazione statale.

Ciò premesso, devo aggiungere che, secondo la tabella compilata dall'apposito gruppo di studio costituito dal Governo con la partecipazione dei rappresentanti dei ministeri interessati e delle organizzazioni sindacali, gli enti da contemplare in via primaria nella tabella erano 107. A parere del Governo, il lavoro del predetto gruppo di studio fu, compatibilmente con il brevissimo tempo a disposizione, minuzioso, concreto e obiettivo. Nella tabella approvata dalla I Commissione di questa Camera gli enti contemplati sono ora 90, essendone stati esclusi 17; oltre agli Automobil Clubs provinciali, che vi erano espressamente menzionati unitamente all'Automobil club d'Italia, per i quali l'attuale silenzio della tabella andrebbe almeno esplicitato nel senso di una inclusione implicita.

Le ragioni dell'esclusione si fondano soprattutto sulla previsione di nuovi ordinamenti da emanare per i settori cui gli enti esclusi ineriscono. Da parte del Governo non posso però non fare presente, tuttavia, che esso non intende venir meno agli accordi raggiunti; anche perché un tale inserimento non pregiudica i nuovi ordinamenti che si riterrà di introdurre. Egregiamente, poco fa, l'onorevole Galloni ha ricordato che l'inserimento nella tabella non significa necessariamente che

questi enti saranno considerati per l'eternità come appartenenti al parastato; il loro eventuale depennamento dalla tabella avverrà in relazione alle riforme che sono in corso o che si preparano, come ad esempio la riforma sanitaria o altre riguardanti gli enti dell'agricoltura. In ogni caso, dei suddetti enti si riparerà più utilmente al momento della votazione della tabella e degli eventuali emendamenti.

Vorrei ora rispondere, sempre brevemente, anche ad alcuni interventi particolari operati nel corso della discussione sulle linee generali. E mi sia consentito anzitutto di rilevare che anche tenendo conto delle dichiarazioni provenienti dalle opposizioni, le note di consenso mi sono sembrate molto prevalenti rispetto a quelle di critica, almeno di critica motivata. Gli apprezzamenti duri, più che al presente disegno di legge, si riferiscono a quello che si è fatto, o non si è fatto per il passato, ma quando riguardano il testo in esame, o non sono motivati, o sono in evidente contrasto con la realtà: come quando, ad esempio, l'onorevole di Nardo sostiene che questo disegno di legge costituirebbe « un'ulteriore dimostrazione del modo di legiferare settoriale e superficiale che caratterizza l'operato delle forze della maggioranza e del Governo ».

In ordine poi alle singole critiche, non posso non notare che esse, quasi sempre, riguardano i punti che sono stati più dibattuti, più meditati, quelli per i quali, tra le varie tesi prospettate, si è stati indotti ad operare una scelta intermedia che sembrerebbe poco prudente abbandonare.

In merito alla tabella è stato richiesto un riesame generale degli enti in essa inclusi. È stata anche richiesta in particolare l'esclusione degli enti a carattere interregionale che operano in materia di competenza delle regioni, nonché di enti che agiscono in settori per i quali sono allo studio riforme. Ricordo l'intervento pregevole dell'onorevole Ballardini, dell'onorevole Del Pennino, dell'onorevole Ianniello, dell'onorevole Concas, dell'onorevole Gasco, dell'onorevole Ciampaglia, che si sono soffermati su questi punti. L'esclusione, secondo le motivazioni date, dovrebbe accelerare il decentramento regionale e l'attuazione delle riforme. A tale richiesta mi sembra di avere già dato risposta in precedenza. La tesi avanzata ha senza dubbio qualche fondamento; è parso però preminente evitare il pericolo che il nuovo ordinamento ritardi e che l'ente incorra nella soppressione di diritto senza che vi sia un valido successore. D'altra

parte la Camera è senza dubbio a conoscenza del fatto che proprio in questi giorni è in discussione al Senato il disegno di legge n. 114 concernente la proroga dei termini della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, sul riordinamento della pubblica amministrazione. All'articolo 1, lettera b, di tale disegno di legge viene stabilito il trasferimento alle regioni delle funzioni degli enti pubblici nazionali ed interregionali che operano nell'ambito delle materie devolute alle regioni. Il lavoro procederà quindi tra le due Assemblee in parallelo e con il dovuto coordinamento: da una parte l'attuazione della legge sul parastato, dall'altra il decentramento disposto per i provvedimenti delegati di riorganizzazione dell'amministrazione, in attuazione del criterio direttivo sopra ricordato. Sembra dunque logico che la soppressione degli enti interessati avvenga dopo che siano state precisate in concreto le funzioni che vengono trasferite alle regioni, in virtù appunto del disegno di legge n. 114. Inoltre con le norme contenute nel suddetto disegno di legge vengono soppressi gli enti che, in virtù del trasferimento delle loro originarie funzioni alle regioni, ne risultino privi. La via scelta mi sembra quindi la più giusta, ed io concordo con le motivazioni che sono state addotte dall'onorevole relatore.

Fra gli enti importanti di cui si chiede l'inclusione nella tabella vi sono gli enti portuali. Al riguardo mi sembra necessario precisare che nessuno ha ritenuto che gli enti portuali possano essere soppressi. La loro mancata inclusione nella tabella è dovuta al fatto che, pur con qualche incertezza, tuttora esistente, tali enti vanno piuttosto considerati come enti economici, atteso che per taluni di essi si sono avuti recenti pronunce giurisdizionali (Genova), o anche esplicite disposizioni di legge (Napoli, Venezia, Savona), che li hanno qualificati tali. Gli enti portuali, dunque, sono da escludersi per questo motivo dall'ambito della legge in esame.

Circa il modo più efficace per conseguire la soppressione degli enti superflui, in effetti si è molto discusso. La possibilità di procedere direttamente alla soppressione di un numero, sia pure modesto, di enti ritenuti senz'altro superflui è stata esaminata; la Commissione ha preferito seguire il sistema proposto, non perché ritenga — e senza dubbio il Governo è del medesimo avviso — che mancheranno le spinte a tenere in vita enti superflui, ma perché queste spinte hanno buon gioco — quando ce l'hanno — nel paralizzare l'amministrazione, non già nello spingerla ad

operare. Si ritiene quindi che con il sistema prescelto per gli enti per i quali ci saranno contrasti (a parte il merito), il risultato sarà la non adozione di provvedimenti e, di conseguenza, anche in virtù di questa spinta all'inerzia, la loro soppressione.

Viene poi la questione della mancata definizione degli enti pubblici non economici — sulla quale si sono soffermati gli onorevoli Bozzi e di Nardo — e, per contro, degli enti pubblici economici. Riconosco che sarebbe stato bene definirli; non è stato però possibile farlo, almeno per ora, tanta essendo la disparità di vedute al riguardo tra giurisprudenza e dottrina. È un vuoto, questo, nella nuova normativa che sarà riempito caso per caso con i normali mezzi interpretativi e al quale — mi auguro — si potrà presto ovviare con specifica norma di legge.

Gli onorevoli di Nardo e Trantino hanno chiesto l'istituzione di una anagrafe degli enti da controllare. Ebbene, anche a tale necessità si provvede con le misure in esame, almeno per quanto riguarda gli enti del parastato, atteso che gli enti pubblici che rimarranno in vita risulteranno dalla tabella allegata alla legge e dai decreti delegati che potranno in seguito essere emanati. Saranno tutti, quindi, esattamente individuati.

Quanto a rivedere i sistemi di nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione — mi ricollego alle osservazioni degli onorevoli Bozzi, Ianniello, Ballardini e Del Pennino — e quanto alla riduzione del numero di questi ultimi, non si è ritenuto, né il disegno di legge ritiene, che la materia sia suscettibile di regolamentazione uniforme, valida per tutti gli enti. Non si può infatti non riconoscere che l'assoluta eterogeneità quantitativa e qualitativa esistente circa i membri di tali consigli e le modalità della loro scelta, peraltro giustificata, in genere, dalla differente importanza degli enti e dai diversissimi interessi in ciascun ente confluenti, rende indispensabile una revisione, ente per ente, che potrà essere effettuata appena se ne presenti l'occasione.

In ordine all'introduzione della trattativa sindacale come base per la determinazione del trattamento economico del personale parastatale, non posso che registrare i già previsti consensi e dissensi ed altrettanto devo dire per la critica di aver limitato l'intervento sindacale alle organizzazioni sindacali più rappresentative. Mi sembra di dover convenire con l'argomentazione testé ripetuta dall'onorevole Galloni in base alla quale una norma simile è già stata superata da nume-

rose leggi che hanno preceduto quella di cui trattasi e che non sembra pertanto opportuno discostarsene. Quanto ai compiti degli osservatori del Governo presenti alla trattativa, sui quali si è soffermato l'onorevole Bozzi, essi mi sembrano facilmente ipotizzabili. Tendono ad evitare che il Governo si trovi davanti a cose fatte, a dover dire soltanto sì o no all'ipotesi di accordo già raggiunta. Gli osservatori riferiranno sull'andamento delle trattative, daranno la possibilità al Governo di intervenire, prospetteranno ai contraenti le idee del Governo circa i traguardi che l'andamento delle trattative stesse possa fare intravedere.

Si vuole — mi pare sia chiaro — evitare il ripetersi di quanto è avvenuto e avviene per enti in qualche modo analoghi: comuni, province, ospedali, nei quali la rappresentanza dei datori di lavoro, solo con molta buona volontà, ha potuto essere, talune volte, riconosciuta come una controparte valida, autorevole. La sua debolezza era evidente perché sprovvista di un limite obiettivo da opporre alle richieste. Quelle rappresentanze hanno finito spesso, nelle trattative, per addivenire ad accordi onerosi ed anche sperequati rispetto ad altri lavoratori pubblici, riuscendo relativamente facile alla fine scaricare i *deficit* degli enti rappresentati indirettamente sullo Stato o sulle rette ospedaliere. Il limite del bilancio dello Stato deve invece essere ben presente nelle trattative degli enti pubblici in parola (oltre che naturalmente il tetto massimo stabilito dalla legge).

Circa la separata previsione per l'approvazione degli accordi (è ancora una osservazione dell'onorevole Bozzi) di una deliberazione del Consiglio dei ministri e di un decreto del Presidente della Repubblica, mi pare chiaro che la prima attiene agli aspetti sostanziali dell'accordo e la seconda solo a quelli formali. Non si è ritenuto per altro di rinviare alle norme generali in materia, per evitare che il provvedimento assumesse natura regolamentare ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, rendendo così necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quanto alla determinazione dell'orario settimanale di lavoro e del limite alle prestazioni di lavoro straordinario che si vorrebbero rimettere agli accordi sindacali (secondo le proposte dell'onorevole Ianniello e dello onorevole Ciampaglia), penso sia preferibile la scelta già adottata, attesa l'opportunità di fissare, per la materia, criteri uniformi con le altre categorie di pubblici dipendenti e di sottrarle a spinte settoriali che potrebbe-

ro portare ad ingiustificati privilegi o ad ingiustificate sperequazioni.

Circa le modalità per la corresponsione del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario, sono del parere che vi sia un solo sistema ammissibile: il pagamento puntuale del corrispettivo delle ore effettivamente prestate, esclusa qualsiasi forma di forfettizzazione.

In ordine alla lesione dei diritti dei lavoratori (è un'osservazione dell'onorevole Ciampaglia), che deriverebbe dalla disposizione in materia di dimissioni, che, per essere operanti, devono essere accettate, devo far presente che si tratta di contemperare il diritto predetto con il pubblico interesse al buon andamento dell'Amministrazione. Ora, non è ipotizzabile che un pubblico dipendente presenti le dimissioni e abbandoni, seduta stante, l'ufficio cui è addetto. Occorre che l'Amministrazione valuti la necessità della continuità del servizio e, se questa si impone, che possa provvedere alla sostituzione. Certo, solo a tale scopo l'Amministrazione può sospendere l'accettazione delle dimissioni e solo per il tempo strettamente necessario. In nessun caso può rifiutarle in assoluto.

Sulla richiesta di provvedere in questa sede al livellamento dei trattamenti pensionistici (come richiesto dall'onorevole Ianniello), non posso che rispondere che tutti i tentativi fatti per una soluzione concordata del problema sono risultati vani. Da ciò la proposta di rinvio ad altro provvedimento di legge.

In merito alla richiesta della definizione di un rapporto di lavoro di contenuto unitario per gli addetti alla ricerca (come chiede l'onorevole Concas), pare indubbio che una differenziazione si imponga tra personale di ricerca stabilmente in servizio presso un ente, quindi di ruolo, e personale assunto temporaneamente per particolari ricerche, quindi a contratto. Entro queste due ampie categorie di ricercatori, però, tutte le norme contenute nella legge in esame sono dirette a concretare, sia in sede di accordo sindacale, sia in sede di regolamento organico da emanare dal singolo ente, un trattamento uniforme.

Da alcune parti (in particolare dall'onorevole Vetere e dall'onorevole Del Pennino) è stato chiesto il blocco generale delle assunzioni di personale da parte degli enti pubblici. Ora, se si può convenire sulla necessità di limitare tali assunzioni al fine, in questo momento veramente imperativo, di ridurre la spesa pubblica, non sembra che un blocco assoluto nelle assunzioni possa essere istituito,

potendosi facilmente prevedere che casi di particolare necessità non mancherebbero di presentarsi. D'altra parte, le drastiche e precise norme che il disegno di legge introduce circa le assunzioni del personale di ruolo, per le quali si prescrive, a pena di nullità, il pubblico concorso, e per il personale temporaneo, le cui assunzioni vanno ricondotte a casi tassativamente indicati e per periodi brevissimi e non rinnovabili, introducono di fatto il blocco richiesto, almeno per il tempo necessario all'avviamento ed all'espletamento delle predette procedure concorsuali.

Ricordo, a tale proposito, che per gli enti soppressi la garanzia di sistemazione per il personale viene limitata a quello assunto anteriormente al 31 dicembre 1973 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima di tale data.

Qualche parola, infine, circa l'allargamento del discorso critico effettuato in taluni interventi, come quelli degli onorevoli Caruso, de Vidovich, Del Pennino, di Nardo, Trantino: l'abbinamento, ad esempio, della questione che stiamo trattando con quella della riforma sanitaria; la richiesta di ulteriori decentramenti; la necessità generale di snellimento dei procedimenti amministrativi.

Posso concordare con molte di queste richieste. D'altra parte, per quanto riguarda la riforma sanitaria è noto che esiste un impegno del Governo alla presentazione del progetto entro il 31 luglio prossimo. Per la parte ospedaliera esso è stato, anzi, in parte anticipato dal decreto-legge approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri. L'uno e l'altro erano già pressoché pronti in gennaio, quando io avevo la responsabilità del Ministero della sanità; le due crisi di Governo ne hanno poi ritardato la presentazione, ma ormai siamo prossimi al traguardo.

Sono noti, del resto, i recenti provvedimenti emanati dal Governo su delega del Parlamento in materia di nuovi e più snelli ordinamenti del personale e i numerosi altri adottati per la semplificazione dei singoli procedimenti amministrativi, anche se certa stampa ha preferito porre l'accento su qualche aspetto forse meno felice di tali innovazioni, ignorando tutti gli altri, che si sono invece rivelati opportuni ed efficaci.

Il Governo è impegnato nel procedere, con sempre maggiore determinazione, nella via intrapresa, sia accelerando gli studi dei vari progetti di riforma da presentare in Parlamento, sia nel provvedere direttamente, per le questioni più squisitamente tecniche, in attuazione dell'ulteriore rinnovo della delega attual-

mente in discussione al Senato della Repubblica.

In conclusione, onorevoli colleghi, il Governo ritiene che il disegno di legge sul riassetto del parastato costituisca un passo veramente notevole nell'auspicato progresso della pubblica amministrazione, meritevole dell'approvazione del Parlamento e dell'apprezzamento della pubblica opinione, anche per la sua reale rispondenza alle richieste che essa avanza proprio in questi tempi nel senso dell'efficienza, dell'economia e della perequazione retributiva nel campo degli enti di cui appunto il presente disegno di legge si occupa. *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato della Commissione.

Il Governo accetta il testo unificato della Commissione?

GUI, Ministro senza portafoglio. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MORO DINO, Segretario, legge:

ART. 1.

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, le deputazioni di storia patria e in genere gli istituti culturali di interesse locale, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori.

La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole-Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, vorrei molto brevemente intrattenermi sull'articolo 1 e per brevità anche sull'articolo 2, che è collegato al primo, per ripetere qui, per ragioni di lealtà, una riserva fondamentale che io ho avuto modo di esprimere ripetutamente in sede di Commissione e anche nel corso dei lavori del comitato ristretto della I Commissione, lavori che ci hanno tenuti impegnati molto seriamente per vari mesi, per l'elaborazione di questo testo unificato. E intendo al riguardo ringraziare l'onorevole Galloni per il suo cortese riconoscimento di collaborazione.

A nostro avviso, onorevole Presidente, con l'articolo 1 e con l'articolo 2 di questo disegno di legge viene introdotto, credo per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico e nella nostra legislazione — non ho trovato precedenti al riguardo — un sistema che, ci pare, è estremamente lesivo dei diritti fondamentali dei cittadini e degli enti e che ci porterebbe addirittura a una censura sulla costituzionalità della legge.

Noi non solleviamo una eccezione formale di incostituzionalità su questo problema; ci riserveremo di sollevarla, eventualmente, per quanto riguarda l'altro aspetto della contrattazione collettiva e quindi della violazione, a nostro parere, del sistema stabilito dall'articolo 39 della Costituzione.

Non ci faremo trascinare a sollevare formalmente una eccezione di costituzionalità neppure dalla cortese provocazione dell'onorevole Galloni e neppure dai non cortesi apprezzamenti dell'onorevole ministro nei confronti degli interventi che da questa parte sono stati fatti e delle critiche che da questa parte fondatamente — non grottescamente, signor ministro — sono state mosse al disegno di legge. Ella, onorevole ministro, è noto per essere un po' insofferente, come temperamento e come carattere, alle critiche che le vengono rivolte: del resto, ella ne ha dato anche prova in talune recenti vicende giudiziarie. Ma neppure la sua scortesia, manifesta e ostentata in questa circostanza nei nostri confronti, mi indurrà a presentare una formale richiesta di eccezione di costituzionalità.

In base agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge si stabilisce il principio che un numero imprecisato (ma, stando alle statistiche, molto cospicuo) di enti pubblici e quindi di persone giuridiche (si parla addirittura di decine di migliaia) rischia di vedersi soppresso per il decorso del tempo. Noi sappiamo che il decorso del tempo porta all'estinzione delle persone fisiche; non avevamo mai

saputo che il decorso del tempo fosse una causa di estinzione delle persone giuridiche. Lo apprendiamo da questa legge, la quale dispone all'articolo 2 (ma la questione riguarda anche l'articolo 1) che, a parte gli enti pubblici indicati nella tabella e precisati nel comma 2 dell'articolo 1, altri enti pubblici sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni, non quando o perché vengano dichiarati inadatti, insufficienti o non necessari, ma automaticamente alla scadenza del termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È vero che la legge dispone « qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3 », cioè la legge delega il Governo a dichiarare necessari, con suoi decreti, determinati enti. Ma se il Governo non ottempera a questa norma, se il Governo, per inerzia o per ragioni indipendenti dalla sua volontà (per avvenimenti di ordine politico o per crisi di governo) lascia decorrere questo termine senza emanare i decreti, determinerà l'estinzione e la morte di un certo numero di enti. Ripeto che non sappiamo neppure quanti e quali siano questi enti: non vi è stata alcuna indagine conoscitiva svolta dal Parlamento o dalla Commissione; non vi è stato alcun esame, neppure come deliberazione generale.

Nel presente disegno di legge non è neppure previsto che ogni ente abbia diritto di chiedere che il Governo si pronunci e quindi possa tutelare il proprio diritto all'esistenza. La personalità giuridica viene difesa persino da una norma specifica della nostra Carta costituzionale; ma non è possibile neppure mettere in mora il Governo, neppure chiedere o sollecitare, onde poi dedurre dal silenzio della pubblica amministrazione una determinata conseguenza politica e quindi un eventuale gravame a tutela dei propri interessi: no, bastano il decorso del termine e l'inerzia del Governo per determinare l'estinzione non di un ente, ma di decine di migliaia di enti pubblici.

Questo sistema mi sembra veramente aberrante, signor ministro. È un nuovo principio che viene instaurato nel nostro ordinamento, ed io ritengo che venga a violare la fondamentale tutela della personalità giuridica. Sollevo pertanto una riserva sulla illegittimità — più che sulla costituzionalità — nei confronti del nostro ordinamento giuridico in genere, della nostra legislazione, dei principi fondamentali che regolano i rapporti giuridici, fra persone fisiche e giuridiche, illegittimità questa, che si accresce e finisce con lo sconfinare

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

in un vero e proprio difetto di costituzionalità, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Basti considerare il diverso regime cui sono sottoposti gli enti: ve ne sono alcuni che sono esclusi dal pericolo di estinzione per decorso del tempo, mentre altri enti non sfuggono a questa sorte. Tutti gli enti inseriti nella tabella, tutti gli enti pubblici economici e tutti gli enti locali, sono esclusi da questo rischio: viceversa, tutti gli altri enti vi sono sottoposti. Siffatta disparità basilare contrasta con il disposto dell'articolo 3 della Costituzione, che pone, come principio fondamentale del nostro ordinamento, la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non solo quali persone fisiche, ma anche nelle loro formazioni sociali, quali le persone giuridiche: eppure, non possiamo non lamentare la disparità di trattamento indicata.

Devo anche esprimere la nostra formale opposizione di merito alla esclusione, per esempio, degli enti pubblici economici. L'onorevole relatore Galloni, con l'acume e l'abilità che lo contraddistinguono, ha affermato che, per gli enti pubblici economici, la remora è costituita dall'interesse di mercato, che regola la vita e la convenienza operativa o meno di questi enti. Onorevole Galloni, ella sa bene che la nostra fauna di enti economici nazionali pullula di una serie indefinita di enti pubblici economici che sono enormemente antieconomici, che sono enormemente deficitari, e determinano un accrescimento dei nostri *deficit* e delle nostre situazioni economiche negative, senza corrispondere affatto ad alcun interesse di mercato. Potrei elencarne parecchi, come taluni enti minerari, relativi a miniere inesistenti; potrei citare situazioni che si verificano in talune regioni come la Sicilia. Se vi è un settore in cui la mannaia della soppressione avrebbe dovuto intervenire, più che in virtù dello spirare automatico del termine, in base ad una giusta valutazione e in risposta alle aspettative dell'opinione pubblica — come ha richiamato anche il signor ministro —, quello è proprio il settore degli enti pubblici economici. Invece, c'è una differenza sostanziale di trattamento e di impostazione, che induce ad una fondamentale disuguaglianza tra i vari enti, come già ho detto.

Vi sono dunque due posizioni aberranti: la prima è quella secondo la quale il decorso del tempo, senza che contro di esso possa farsi nulla, determina l'estinzione e la morte di enti pubblici che ancora non sappiamo quali siano, così come non sappiamo se questi enti meritino o meno tale triste destino. La seconda questione aberrante è rappresentata

dal fatto che questo trattamento viene riservato a una categoria di enti, e non ad altre categorie, come certi enti locali a proposito dei quali lo stesso relatore ha rilevato come la dizione di «enti locali» sia talmente ampia da includere ulteriori enti, come ad esempio aziende municipalizzate, eccetera. Potremmo trovarci di fronte all'assurda situazione per cui taluni enti, creati od alimentati in sede regionale, finiscano per sussistere, mentre altri enti similari, statali o centrali, vengano meno senza alcuna pronuncia governativa, per il semplice decorrere del tempo. Ci troviamo di fronte a queste due lesioni — a mio avviso fondamentali — dei principi basilari del nostro ordinamento giuridico e della nostra Costituzione.

Non potevo sottacere questa grave riserva che riguarda gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in quanto i due articoli si compenetrano a vicenda: è una riserva che devo sottoporre alla attenzione dell'Assemblea ed in particolare ai colleghi della I Commissione. Interverrò, poi, per l'altra questione, quella relativa alla contrattazione collettiva, per la quale mi riservo anche di proporre alla Camera una formale eccezione di incostituzionalità per violazione non solo dell'articolo 39 della nostra Carta costituzionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

Gli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 sono posti in liquidazione con decreto del Ministro del tesoro a mezzo dello speciale ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I ruoli organici degli enti di cui al primo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 3.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1973 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima di tale data, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è garantita la conservazione del rapporto stesso, anche attraverso il trasferimento ad altri enti od allo Stato, nonché il mantenimento, se più favorevole, dei trattamenti di cui al successivo articolo 6.

Il trasferimento è effettuato con preferenza verso gli enti della stessa categoria i cui ruoli presentino le necessarie vacanze.

Ove manchino le suddette vacanze, il personale trasferito è collocato in soprannumero, da riassorbire gradualmente nel tempo. Peraltro il personale medesimo potrà essere collocato in appositi ruoli ad esaurimento sempreché il relativo contingente, anche per trasferimenti successivi, sia di consistenza tale da giustificarne l'istituzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: 3 anni, con le seguenti: 2 anni, e aggiungere, in fine, le parole: allo sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese.

2. 2. Caruso, Vetere, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Baldassi, Vania, Sandomenico, Vetrano, Cataldo.

VETERE. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, insistiamo per la prima parte dell'emendamento, cioè quella che riduce il tempo entro il quale l'amministrazione dovrebbe provvedere a portare nella Commissione le proposte per la soppressione degli enti da tre a due anni. Per la seconda parte, si tratta di una questione di coordinamento, sulla quale non insistiamo.

Gli argomenti per i quali riteniamo che questa riduzione da tre a due anni possa essere accolta dalla Camera, sono stati forniti in definitiva poco fa dallo stesso ministro, quando, confermando — mi pare nella sua totalità o quasi — quanto noi avevamo detto a proposito della consistenza complessiva di questo settore ed anche di una disaggregazione necessaria per fare un discorso costruttivo, ha finito a mano a mano per ridurre il numero degli enti ai quali intanto l'attenzione potrebbe rivolgersi in virtù di questa legge a quella cifra di circa ottocento. A parte il fatto che è da considerare con attenzione, ma non da condividere certamente, l'argomentazione riduttiva che il ministro propone a proposito di una serie di enti per i quali invece l'attenzione deve essere portata nei momenti, nelle sedi in cui questo sarà possibile farlo, se ci dovessimo fermare ad accogliere la proposta avanzata dal ministro — una riduzione, in sostanza, in questa fase, di ottocento enti e delle derivazioni che ognuno di questi enti, o una parte di essi hanno su terreno territoriale, poiché si tratta di enti a disciplina singola ma si tratta anche di enti a disciplina di gruppo con diramazioni territoriali — allora non c'è ragione di discutere per tanto tempo in sede di Governo per presentare proposte oppressive degli enti.

Intanto vi sono già degli studi: vi è un gruppo — che è quello contenuto nella tabella allegata alla legge — su cui si discuterà nel momento in cui la tabella sarà concretamente affrontata dall'Assemblea, sul quale mi pare che il giudizio sia ormai maturo allo scopo di proporre la soppressione o il mantenimento. Per gli altri enti, che a quella tabella si possono accompagnare, non è che non se ne conosca consistenza, competenze ed implicazioni. Poste così le cose, a noi sembra che le ragioni — proposte da noi e anche da altri settori dell'Assemblea — che lo stesso relatore ricordava, e in certa misura il ministro non poteva negare, mi pare siano valide motivazioni, sulle quali insistiamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Il patrimonio degli enti liquidati sarà destinato al risanamento dei bilanci di altri enti in misura proporzionale all'eventuale deficit.

2. 4. de Vidovich, di Nardo, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. A noi pare che sia le proposte di legge, sia il testo unificato presentato dalla Commissione abbiano tutte di mira il miglioramento della situazione dell'ente parastatale che residui o che si dimostri particolarmente necessario. Tutto il nostro lavoro e di proponenti e in Commissione tende a tale fine. Ebbene, mi domando, quando diciamo che i residui della liquidazione verranno sistemati a mente della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, consideriamo anche un'ipotesi di dispersione di questi patrimoni? E nostra opinione che questi patrimoni, una volta raggranellati, non debbano essere dispersi, ma debbano servire a potenziare questo importantissimo settore della vita dello Stato. Onde a noi pare più che opportuno aggiungere migliorativamente il nostro emendamento, che a noi pare ovvio e che potrebbe essere accolto dalla maggioranza di questa Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario.

2. 3. **Caruso, Vetere, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Baldassi, Vania, Sandomenico, Vetrano, Cataldo.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

CARUSO. L'emendamento non ha bisogno di illustrazione, signor Presidente. Esso tende soltanto ad integrare la normativa prevista nel quarto comma, nel senso che al blocco dei ruoli organici deve far seguito necessariamente anche il blocco delle assunzioni straordinarie. Qui si tratta, infatti, di riordinare un sistema di enti. Per rendere possibile tale riordinamento è necessario frenare le assunzioni di personale sotto qualsiasi forma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole: al 31 dicembre 1973, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 6. **Ianniello, Pisicchio, Allocca.**

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole: al 31 dicembre 1973, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 7. **Armato, Fracanzani.**

ARMATO. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Ove manchino le suddette vacanze, il personale trasferito è collocato in apposito ruolo parallelo ad esaurimento.

2. 5. **de Vidovich, di Nardo, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. A noi sembra che la nostra dizione sia più propria e dia luogo ad una minore mortificazione nei confronti di quel personale che si è specializzato in quel settore e che potrebbe essere tecnicamente idoneo anche per il settore nel quale viene trasferito. Quando si parla di soprannumero e di riassorbimento è come se, ad un certo punto, quel personale perdesse un certo *status* che ha acquisito, non raggiungendo una nuova determinata situazione. Ma ciò non dipende dal personale, e quindi non è a lui imputabile. Pertanto, ripeto, a me sembra che la dizione più idonea sia la nostra anche perché in altre leggi su argomenti consimili si è proceduto in questa maniera e non con la disperività prevista in questo settimo comma. Noi riteniamo, quindi, che la nostra indicazione sia più breve, più succinta e più precisa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

Le assunzioni di personale presso gli enti di cui all'articolo 1 sono bloccate sino al totale riassorbimento del personale dipendente degli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

enti soppressi, trasferito e collocato in soprannumero o negli appositi ruoli ad esaurimento ai sensi del comma precedente.

2. 1. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Signor Presidente, il mio emendamento tende a stabilire il blocco delle assunzioni non soltanto per gli enti che non sono contenuti nella tabella, e di cui il Governo dovrà decidere entro il prossimo triennio il mantenimento o la soppressione, ma anche per gli enti la cui sopravvivenza è comunque prevista da questa legge. Proponiamo il divieto di nuove assunzioni, sia per le considerazioni generali che abbiamo sviluppato nel corso della discussione, sia per la particolare situazione che si verrà a creare dopo il trasferimento del personale degli enti soppressi agli enti che sopravvivono e la creazione presso questi ultimi di un apposito ruolo ad esaurimento in cui sarà collocato il personale degli enti disciolti. Riteniamo che, sino al momento in cui tutto questo personale non sarà stato riassorbito nei ruoli degli enti che rimangono, non sia amministrativamente saggio procedere a nuove assunzioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sopprimere le parole: od allo Stato.

2. 8. **V Commissione.**

Sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti:

Al quarto comma aggiungere dopo le parole: al primo, le seguenti: e al secondo;

2. 10. **Commissione.**

Al quinto comma aggiungere dopo le parole: dagli enti soppressi, le seguenti: o comunque messi in liquidazione.

2. 11. **Commissione.**

Al quinto comma sostituire le parole: prima di tale data con le seguenti: prima del 30 giugno 1974.

2. 9. **Commissione.**

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarli.

GALLONI, Relatore. L'emendamento 2. 9 va incontro, in parte, agli emendamenti proposti dall'onorevole Armato. L'onorevole Armato propone che il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1973 veda garantita la conservazione del suo rapporto di lavoro. Il « Comitato dei 9 » ha ritenuto pericolosa la formulazione dell'emendamento Armato 2. 7, perché teme che esso possa costituire un incentivo all'assunzione di personale prima dell'approvazione della presente legge. Tuttavia il Comitato ha riconosciuto che, per quanto riguarda i concorsi banditi, forse la data del 31 dicembre 1973 è troppo arretrata. Ha ritenuto pertanto di interpretare lo spirito dell'emendamento Armato proponendo l'emendamento 2. 9, in modo che si possano considerare beneficiari di questa norma anche coloro che siano stati assunti in base a concorsi banditi entro la data del 30 giugno 1974.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 10, il blocco degli aumenti degli organici riguarda, oltre che gli enti pubblici, che per così dire sono istituzionali, anche gli enti pubblici a carattere associativo e che godono del contributo permanente dello Stato. Per tale motivo abbiamo presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

MORO DINO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 10 luglio 1974, alle 16,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (art. 69 del Regolamento).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303):

e delle proposte di legge:

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società, al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475);

ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224);

— *Relatore:* Galloni.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*Nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHEZZI ed altri (2342); POCHEZZI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori:* De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore:* Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore:* Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

DE' GOCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che l'attuale stretta creditizia pone molti operatori economici, in particolare esportatori, in condizioni di difficoltà, per cui è essenziale recuperare nel minor tempo possibile i crediti derivanti dalle forniture effettuate ai clienti esterni, e che purtroppo detto recupero è reso insostenibilmente lungo dai fortissimi ritardi negli arrivi anche delle raccomandate e delle assicurate contenenti i documenti relativi agli accrediti — quali provvedimenti e disposizioni intenda adottare perché tali ritardi, generalizzati e non sporadici o occasionali, siano ovviati, onde assicurare ogni possibile precedenza nel recapito delle raccomandate e delle assicurate, specialmente provenienti dall'estero. (4-10588)

BALZAMO E SAVOLDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che la situazione negli uffici di cancelleria della pretura di Treviglio (Bergamo) denuncia una carenza di cancellieri legittimati all'espletamento delle funzioni demandate dalla normativa vigente, divenuta insostenibile e gravemente pregiudizievole per un corretto funzionamento della Pretura;

2) che il pretore dirigente di Treviglio ha preso un provvedimento molto grave, con la sospensione totale dell'attività giudiziaria per quanto riguarda la sezione staccata di Romano di Lombardia e la sospensione parziale per quanto riguarda la pretura di Treviglio.

Alla luce di quanto esposto, gli interroganti, in relazione anche al grave danno che le parti private interessate ai giudizi e la stessa amministrazione giudiziaria subiscono e al disagio crescente degli avvocati e dei procuratori legali, i quali, dopo aver inutilmente sollecitato le autorità competenti, sono stati costretti ad astenersi da qualsiasi attività giudiziaria presso la locale Pretura, chiedono di conoscere se il Ministro intenda adottare con la massima sollecitudine, iniziative atte a normalizzare una situazione che al momento attuale si risolve in sostanziale degradazione

della giustizia. Infine gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro, al di là di settoriali e provvisori spostamenti per fronteggiare la situazione nel tribunale di Treviglio, intenda procedere senza indugi a nuove assunzioni, che sole possono permettere un regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia. (4-10589)

MENICHINO, LIZZERO, SKERK E BORTOT. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) che nella « Caserma del Fante » — 82° Reggimento fanteria « Torino » — di Gorizia nei giorni scorsi si è avuto un caso accertato di epatite virale;

b) che nella stessa caserma la salute dei militari può essere messa ogni momento in pericolo per la mancanza o per l'assoluta insufficienza dei più elementari servizi igienico-sanitari (reparto docce, gabinetti e sale mensa antiquati, insufficienti e non corrispondenti ai fondamentali criteri di igienicità; lavaggio a mano, e non meccanico, dei « vasi »; vitto scadente e confezionato in locali e con mezzi del tutto inadeguati; ambiente in generale vecchio e malsano e pertanto da rinnovare completamente per adeguarlo agli usi cui è destinato);

quali misure siano state prese, o si intendano prendere, sia per impedire il diffondersi dell'epatite virale, e per prevenire ogni altro tipo di malattia infettiva, sia per portare alla caserma tutte le necessarie modifiche, atte a garantire quelle caratteristiche di sicurezza, di igienicità e di modernità, che si richiedono ad un ambiente destinato ad ospitare una collettività dalle caratteristiche del tutto particolari, qual è quella militare. (4-10590)

D'ALESSIO, LA BELLA E TRIVA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulta che nel 1965 e, probabilmente, negli anni successivi è stato distribuito agli allievi della accademia militare di Modena quale testo di informazione e di studio il volumetto dal titolo *Tecniche della guerra rivoluzionaria* di tale Guido Giannettini che tutto lascia supporre sia lo stesso Giannettini, informatore del SID, di cui si è parlato in questi giorni;

per conoscere inoltre quali sono i programmi di studio della suddetta accademia, su quali testi e con quali criteri si studia la storia militare e moderna, quale sia l'ampiezza riservata ai temi connessi con l'ordinamento pubblico e dello Stato repubblicano. (4-10591)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

BRINI, SCIPIONI, PERANTUONO, DAMICO E CIRILLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno impartire direttive perché venga sospeso l'ordine emanato dalla amministrazione di far sigillare gli apparecchi TV di circa 350 utenti del comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) ove, a seguito del mancato rispetto degli impegni del Ministro delle poste di eliminare il disservizio esistente da oltre 10 anni, gli utenti in questione hanno in segno di protesta soprasseduto al pagamento del canone. (4-10592)

BRINI, SCIPIONI, PERANTUONO E DAMICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non ancora viene installato il ripetitore TV per servire gli utenti del comune di Cagnano Amiterno e gli altri comuni dell'Alta Valle dell'Aterno in provincia di L'Aquila dove il disservizio ha in questi giorni provocato legittime reazioni degli utenti e per conoscere quali misure intenda adottare per risolvere la questione secondo gli impegni più volte assunti nel corso di un decennio e mai mantenuti. (4-10593)

CATALDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che dalla direzione provinciale delle poste di Matera sono state trasferite 24 unità per cui la disfunzione degli uffici postali della provincia si è accentuata, determinando malcontento tra i cittadini.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se non ritenga che debba essere accolta la richiesta avanzata dalla direzione provinciale interessata e più volte sollecitata senza alcun riscontro, di essere autorizzata ad assumere 18 impiegati straordinari per sopperire alle deficienze lamentate. (4-10594)

PISICCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere quali interventi intendono adottare perché non si ripetano incivili episodi come quello denunciato dalla stampa, verificatosi a Rimini ove il proprietario di una pensione che pure aveva accettato la prenotazione per una vacanza ha letteralmente « cacciato » un gruppo di giovani handicappati, in prevalenza ragazze, allievi del centro di formazione professionale ENAIP di Roma.

Pare che non sia la prima volta che tali incresciosi atti si verificano in quella zona, provocando la legittima reazione delle forze politiche e sindacali locali. (4-10595)

PIROLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in riferimento alla circolare n. 146, prot. n. 18584:247/MF del 17 giugno 1974 avente ad oggetto « Applicazione articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 - Personale docente scuole secondarie ed artistiche », i motivi per i quali, a tutt'oggi, non siano state prese tutte le iniziative legislative per estendere l'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, alla benemerita categoria dei docenti titolari di scuola media ed « utilizzati » negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

L'interrogante si permette porre l'accento sulla discriminazione operata in sede di interpretazione dell'articolo 17, allorché è stato ritenuto che abbiano titolo alla immisione in ruolo oltre agli incaricati a tempo indeterminato fuori ruolo anche gli insegnanti elementari di ruolo comandati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (alterando pertanto il concetto di incaricato a tempo indeterminato così come configurato nella legge 13 giugno 1969, n. 282), lasciando fuori da tale normativa gli insegnanti « utilizzati » che pure hanno gli stessi titoli (laurea, abilitazione, anni di insegnamento) delle due categorie in precedenza elencate.

Si auspica che venga resa giustizia alla categoria degli « utilizzati » (da calcoli approssimativi gli « utilizzati » ascenderebbero alle 6.000 unità in tutta Italia) e si chiede di conoscere le iniziative che si intendono prendere a livello governativo, al fine di eliminare una gravissima sperequazione nei confronti di una categoria di docenti che ha contribuito, negli anni decorsi, con il permanere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, a rendere meno caotici l'inizio e la continuazione dell'anno scolastico in tutti gli istituti d'Italia. (4-10596)

PIROLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) quali provvedimenti intendano adottare o siano stati adottati per far fronte ai gravi danni provocati dallo sciopero dei conservatori dei registri immobiliari che è in atto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1974

da oltre un mese e che si prospetta ad oltranza;

b) se non ritengano opportuno adottare le misure eccezionali contemplate dalle vigenti norme, per assicurare un servizio essenziale agli operatori economici in un momento così delicato dell'economia nazionale (si pensi alle pratiche di finanziamento che sono rimaste sospese per impossibilità di procedere ai richiesti adempimenti ipotecari);

c) se non ritengano di accelerare l'iter legislativo del disegno di legge n. 1540, presentato al Senato della Repubblica dai senatori Cucinelli e Viviani, inteso a soddisfare le giuste aspirazioni dei conservatori dei registri immobiliari, determinatesi a seguito dell'entrata in vigore della legge 1° novembre 1973, n. 734. (4-10597)

CASTELLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere in che modo intendano intervenire per la più urgente soluzione dei gravi problemi tuttora aperti in seguito ai danni dei terremoti del 1972 in Ancona e nei comuni limitrofi, che hanno determinato persistenti situazioni di disagio, e in particolare per la inagibilità del palazzo di giustizia in Ancona.

Con riferimento infatti al recente caso giudiziario, di cui ha dato notizia la stampa del 2 luglio volgente, aperto dalla sorprendente decisione del pretore dottor Vito D'Ambrosio di notificare, su esposto dei cancellieri della pretura unificata di Ancona, diciotto comunicazioni giudiziarie per omissione d'atti d'ufficio al sindaco professor Alfredo Trifogli e agli assessori della giunta municipale in carica e della precedente, per il mancato reperimento di locali idonei alla pretura, mentre è noto, e ribadito nell'accurata nota predisposta e pubblicata dal comune, che immediatamente dopo la dichiarata inagibilità del palazzo di giustizia, a seguito dell'ultima violenta scossa tellurica del 14 giugno 1972, la giunta municipale aveva iniziato l'urgente ricerca di una sede provvisoria per assicurare la continuità giudiziaria, tantoché sulla fine dello stesso mese di giugno erano già in corso trattative per un nuovo stabile, allora in costruzione, indicato come idoneo dalla stessa magistratura, d'intesa con l'ordine degli avvocati e procuratori, per trasferirvi tutti gli uffici e i servizi giudiziari e che detto stabile fu successivamente acquistato e adattato, nonostante le gravissime condizioni finanziarie, con spese a carico del comune, in conformità

delle proposte della magistratura, approvate dall'ufficio tecnico erariale e con parere favorevole dell'ufficiale sanitario e che parimenti tutte le successive proposte alternative della magistratura per la nuova sede della pretura vennero favorevolmente esaminate dalla giunta municipale, fino all'ultima, per la quale l'ufficio tecnico comunale aveva compiuto in data 20 giugno 1974, il nuovo progetto di sistemazione di altro edificio nelle vicinanze del provvisorio palazzo di giustizia, l'interrogante chiede che il Governo assicuri, con adeguato finanziamento al comune, la possibilità di una soluzione immediata, ancorché provvisoria, per la pretura e di una soluzione urgente e definitiva del complesso problema del reperimento di una sede per tutti gli uffici e i servizi giudiziari di Ancona, con la ricostruzione del palazzo di giustizia, per cui furono stanziati due miliardi con l'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

L'interrogante chiede inoltre che detto finanziamento, chiaramente insufficiente, sia opportunamente integrato e che sia intanto, con la massima urgenza, conferito l'incarico della progettazione dell'opera, come previsto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

(4-10598)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se non consideri come esempio scandaloso di pessima utilizzazione e conservazione del nostro patrimonio artistico ed archeologico, di dissennato sperpero del pubblico denaro, il fatto che il " Museo delle navi romane " sul lago di Nemi (Roma), ove sono addette ben 11 (undici) persone, è chiuso per restauri dal 1963.

« Ogni giorno centinaia di visitatori, provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, debbono limitarsi a guardare dall'esterno dei cancelli le imponenti strutture del museo e lo stesso personale, 11 unità, deve limitarsi a guardare tali strutture e custodire il terreno circostante.

« Va considerato che le fondamentali opere di restauro sono state ultimate già da tempo ed il museo potrebbe già essere aperto al pubblico.

« Inoltre nel museo potrebbe essere nuovamente sistemato tutto il materiale che trovasi nei locali della soprintendenza alle antichità del Lazio, tra cui 3 avambracci di bronzo, la ghiera in bronzo del timone con testa di leone, una delle più famose teste in medusa dell'antichità, 1 testa di leopardo, 4 teste di lupo in bronzo, ed altra notevole quantità di reperti, oltre ad una interessante raccolta documentaria del periodo di prosciugamento del lago e della sistemazione del museo.

« Va considerata, inoltre, la possibilità di sistemare presso il museo tutto il materiale reperibile degli scavi, anch'essi urgenti ed indilazionabili, per riportare alla luce i resti del famoso santuario di Diana, sito proprio nei pressi del museo.

« Quali provvedimenti urgenti si intendano adottare:

a) per mantenere l'impegno più volte assunto, anche in risposta di interrogazioni par-

lamentari di riaprire subito il museo al pubblico riportando in esso tutto il materiale oggi a disposizione della soprintendenza alle antichità del Lazio;

b) per acquisire al museo tutto l'importante materiale grafico, tecnico, in genere documentario, che la famiglia dell'ingegnere Uccelli, che diresse i lavori di recupero delle navi, si è dichiarata disposta a mettere a disposizione del museo;

c) per dare una sistemazione definitiva a tutta la zona archeologica riportando alla luce il santuario di Diana.

(3-02575) « CESARONI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, GIANNANTONI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, FIORIELLO, POCCHETTI ».